

REGOLAMENTO REGIONALE 17 FEBBRAIO 2005, N. 3

«Modalità di attuazione della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2 – Norme per la disciplina dell'attività di cava e per il riuso di materiali provenienti da demolizioni».

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONE UMBRIA N. 12 DEL 16 MARZO 2005
SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 2

Testo modificato da:

[Regolamento n. 10 del 10/07/2006.](#)

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

EMANA

il seguente regolamento:

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

(Oggetto)

1. Il presente regolamento detta norme di attuazione della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2, ai sensi dell'articolo 18 bis della legge stessa.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento si intende:

a) attività di cava o attività estrattiva: i lavori di escavazione dei materiali di cava e di ricomposizione ambientale delle aree di cava di cui all'articolo 6, comma 1 della l.r. 2/2000 da eseguire per fasi e lotti di coltivazione successivi e funzionali;

b) area di cava: il luogo di lavoro ove si svolgono attività di coltivazione dei materiali e la prima lavorazione e ove sono situati gli impianti, i macchinari, gli apparecchi e gli utensili destinati alla coltivazione, alla prima lavorazione ed alla commercializzazione, nonché i piazzali di lavorazione, stoccaggio e caricamento, le pertinenze degli impianti, la viabilità di servizio e di raccordo alla viabilità pubblica, i depositi e gli accumuli dei materiali lavorati, i fabbricati per ricovero e riparazione degli automezzi e delle macchine operatrici, i serbatoi, i locali ed i servizi a cui i lavoratori hanno accesso, le eventuali discariche degli scarti o sfridi di lavorazione e le vasche di decantazione dei fanghi di lavaggio;

c) fase o stralcio funzionale di coltivazione: la unità nella quale si suddivide la coltivazione del giacimento in porzioni successive e funzionali;

d) lotto o sottofase di coltivazione: unità nella quale si suddivide la fase di coltivazione in porzioni di limitata estensione, col fine di rendere possibile durante la coltivazione la contestualità dei lavori di escavazione e ricomposizione ambientale;

e) prima lavorazione: le lavorazioni successive all'estrazione del materiale dal fronte di scavo, finalizzate a rendere commerciabile il materiale stesso senza l'aggiunta di altri componenti o prodotti, nonché tutte le attività di valorizzazione, svolte in sequenza o complementari all'estrazione, in maniera organizzata e continuativa, quali in particolare il caricamento e trasporto internamente all'area di cava dei materiali estratti e lavorati, la frantumazione, la vagliatura, il lavaggio, la selezione, lo stoccaggio, la squadratura, la lizzazione e il taglio dei materiali;

f) impianti di prima lavorazione: gli impianti tecnologici ed i macchinari finalizzati al lavaggio, vagliatura, frantumazione, selezione, distribuzione ed insilaggio dei materiali litoidi, i macchinari e gli impianti finalizzati alla estrazione, alla squadratura ed al taglio di inerti lapidei nonché ogni altro impianto di tipo minerario, ivi compresi le incastellature fisse o mobili, funzionali agli impianti di cui sopra, i fabbricati per ricovero e riparazione degli automezzi e delle macchine operatrici, nonché per i servizi del personale, le vasche di decantazione delle acque di lavaggio, i serbatoi, i silos, i capannoni per le lavorazioni primarie;

g) sistemazione morfologica: l'insieme degli interventi di sistemazione geomorfologica idro-geologica e idraulica dell'area e dei fronti di scavo, finalizzati ad ottimizzare le condizioni e l'andamento del substrato roccioso per garantire efficacia alle successive opere di recupero ambientale;

h) recupero ambientale: insieme di opere funzionali ad assicurare, anche con l'utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica, la ricomposizione ambientale dell'area di cava di cui all'articolo 6 della l.r. 2/2000 e la ricostituzione degli equilibri naturali e della funzionalità degli ecosistemi;

i) ingegneria naturalistica: la tecnica costruttiva ingegneristica che si avvale di conoscenze biologiche nell'eseguire costruzioni in terra con l'impiego di piante e di parti di piante, messe a dimora in modo tale, da raggiungere nel corso del loro sviluppo, sia da sole, come materiale da costruzione vivo, sia in unione con materiale da costruzione inerte, un consolidamento duraturo delle opere di recupero ambientale;

j) interventi di apertura di cava: la realizzazione di una nuova attività di cava e di opere di recupero ambientale per lo sfruttamento di un nuovo giacimento in un contesto ambientale e territoriale non interessato dalla presenza di aree di cava attive o dismesse;

k) interventi di ampliamento: la prosecuzione di un'attività di cava in esercizio con aumento della superficie in aree limitrofe, per conseguire il razionale sfruttamento del giacimento e da cui comunque derivi, tramite la realizzazione di opere di recupero ambientale, una migliore sistemazione finale dell'area di cava rispetto a quanto previsto dal progetto assentito;

l) interventi di completamento: la prosecuzione di un'attività di cava in esercizio con limitato aumento della superficie in aree limitrofe finalizzato alla completa chiusura dell'attività estrattiva e la definitiva riconsegna dell'area al contesto naturale e paesaggistico, tramite la realizzazione di opere di recupero ambientale. Di norma, nel caso di cave di monte, l'aumento della superficie di cava deve essere giustificato dal raggiungimento di un efficace raccordo morfologico del fronte di escavazione con le aree limitrofe e minori pendenze senza arretramento del piede del fronte stesso;

m) interventi di riattivazione: la ripresa dell'attività estrattiva da un'area di cava dismessa con aumento della superficie in aree limitrofe, per conseguire il razionale sfruttamento del giacimento e da cui comunque derivi, tramite la realizzazione di opere di recupero ambientale, una migliore sistemazione finale dell'area rispetto allo stato dei luoghi;

n) interventi di reinserimento: la ripresa dell'attività estrattiva da un'area di cava dismessa con limitato aumento della superficie in aree limitrofe finalizzato alla definitiva riconsegna dell'area al contesto naturale e paesaggistico e da cui comunque derivi, tramite la realizzazione di opere di recupero ambientale, una migliore sistemazione finale dell'area rispetto allo stato dei luoghi. Di norma, nel caso di cave di monte, l'aumento della superficie di cava deve essere giustificato dal raggiungimento di un efficace raccordo morfologico del fronte di escavazione con le aree limitrofe e minori pendenze senza arretramento del piede del fronte stesso;

o) interventi di recupero ambientale: la realizzazione di opere di recupero ambientale all'interno o in prossimità di un'area di cava dismessa finalizzata esclusivamente alla ricomposizione ambientale, senza commercializzazione dei materiali estratti.

TITOLO II ACCERTAMENTO DEI GIACIMENTI DI CAVA

Art. 3.
(Accertamento dei giacimenti)

1. L'accertamento di cui all'articolo 5 bis della l.r. 2/2000 è effettuato nel rispetto dei criteri e modalità del PRAE:

- a) per le aree di cave attive e per le aree contigue onde consentire la realizzazione di interventi di ampliamento o completamento;
- b) per le aree di cava dismesse e per le aree contigue onde consentire la realizzazione di interventi di riattivazione reinserimento o recupero ambientale;
- c) per le aree del territorio regionale non interessate da attività di cava in esercizio o dismesse, onde consentire interventi di apertura di nuove cave.

Art. 4.
(Domanda di accertamento)

1. La domanda di accertamento dei giacimenti di cui all'articolo 3 contiene:

- a) le generalità del richiedente;
- b) le caratteristiche dei previsti interventi di cava, dei terreni interessati, dei materiali di cava presenti, delle attività di lavorazione e/o trasformazione; qualità, quantità e destinazione d'uso dei prodotti di cava; la localizzazione di ciascun impianto di prima lavorazione o industria di trasformazione cui sono conferiti i prodotti di cava, la descrizione e le caratteristiche della viabilità interessata;
- c) la previsione di durata di coltivazione del giacimento sulla base delle esigenze degli impianti o delle industrie di cui alla lettera b);

d) la proposta di destinazione d'uso finale dell'area estrattiva al termine della coltivazione, compreso l'eventuale smantellamento degli impianti eventualmente presenti.

2. Alla domanda è allegata, su supporto cartaceo e informatico georeferenziato, la seguente documentazione:

a) corografia generale costituita da estratto di Tavoleta IGM 1:25.000 o altra idonea cartografia almeno di formato A3, con indicata l'area oggetto di accertamento, la localizzazione degli impianti di prima lavorazione e trasformazione, la viabilità interessata, i confini comunali, altre attività di cava in esercizio o dismesse, altri impianti o industrie del settore;

b) relazione geomineraria descrittiva delle caratteristiche del giacimento, comprendenti la stima dei volumi del terreno vegetale, dei materiali di scoperta, dei materiali di scarto e dei materiali di cava in banco, delle caratteristiche dei prodotti di cava, delle tecniche di coltivazione e ricomposizione adottate, di ogni altro elemento utile a valutare la compatibilità geomorfologica, idrogeologica, idraulica;

c) progetto preliminare costituito dai seguenti elaborati:

1) planimetria scala 1:5.000, estratta o derivata dalla CTR, contenente il piano particellare delle proprietà interessate e le previsioni degli strumenti urbanistici comunali;

2) piano topografico con equidistanza delle curve di livello non superiore a metri due dello stato attuale e modificato in scala non inferiore 1:5.000 dell'area oggetto di accertamento e ulteriore fascia contermina, con indicato:

(1) perimetro e vertici dell'area oggetto di accertamento;

(2) traccia delle sezioni di cui al successivo punto;

3) sezioni topografiche tracciate lungo la linea di massima pendenza, con indicato:

(1) profilo originario del terreno;

(2) profilo di scavo e di ricomposizione previsto dall'intervento;

4) planimetria, sezioni e schemi grafici nel numero e nella qualità necessarie ad illustrare tutte le previste opere di recupero ambientale;

5) rappresentazione tridimensionale dello stato originario e modificato;

6) documentazione fotografica dello stato originario del paesaggio da significativi punti di visuale sia dall'interno che dall'esterno dell'area di cava;

7) simulazione fotografica o rappresentazione con altri adeguati sistemi della previsione di ricostruzione del paesaggio;

8) relazione illustrativa generale descrittiva delle attività di escavazione e delle opere

di recupero ambientale contenenti l'estensione delle superfici e la stima della cubatura del giacimento, distinte in stralci e lotti funzionali, con riferimento alle risultanze della relazione geomineraria e del rapporto ambientale;

d) rapporto ambientale di cui all'articolo 5;

e) scheda informativa redatta secondo lo schema adottato dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera c).

3. La documentazione di cui al comma 2 è sottoscritta da tecnici abilitati nel rispetto delle rispettive competenze.

Art. 5.

(Rapporto ambientale)

1. Il rapporto ambientale di cui all'art. 4, comma 1, lettera c), della legge regionale 9 aprile 1998, n. 11 è redatto ai fini della verifica di compatibilità ambientale di cui all'articolo 11, nonché ai fini di cui all'articolo 5, commi 4 e 5 della l.r. 2/2000.

2. Il rapporto ambientale di cui al comma 1 individua e descrive ogni elemento utile alla valutazione dello stato dei luoghi e degli effetti diretti e indiretti dell'intervento sulle componenti naturalistiche ed antropiche interessate. I contenuti del rapporto ambientale devono essere riferiti all'ambito territorialmente significativo e devono tener conto degli elementi di cui all'allegato D) del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 e dell'allegato III della direttiva 97/11/CE, nonché degli indirizzi indicati nell'allegato G) del d.p.r. 357/1997, nei casi in cui sia necessaria anche la valutazione di incidenza. Tali contenuti sono in particolare:

a) la descrizione delle caratteristiche pedologiche e agronomiche, degli attuali e potenziali usi agricoli;

b) la descrizione delle popolazioni vegetali presenti, dei tipi fisionomico-strutturali e dei popolamenti forestali presenti, analisi floristica e fitosociologica con la ricostruzione della serie dinamica della vegetazione;

c) la descrizione delle popolazioni animali presenti, l'elenco delle specie di interesse naturalistico e comunitario eventualmente presenti, loro stato di conservazione;

d) la descrizione delle caratteristiche paesaggistiche, delle vedute bellezze panoramiche e punti di visuale, del patrimonio architettonico, storico e culturale che potrebbe essere danneggiato dalla realizzazione dell'intervento e la valutazione preliminare dei rischi causati dall'attività estrattiva sul loro stato di conservazione;

e) la descrizione, con elementi della relazione geomineraria ed elaborati di progetto, delle principali caratteristiche del giacimento e dell'intervento di cava, con particolare riferimento alle opere di recupero ambientale e alla destinazione d'uso dell'area di cava proposta al termine della coltivazione;

f) la compatibilità dell'intervento con le prescrizioni di eventuali piani paesaggistici, territoriali ed urbanistici sia a carattere generale che settoriale con particolare riguardo ai piani di aree naturali protette a livello comunitario nazionale regionale o locale;

- g) lo studio dei prevedibili effetti sulla salute umana e sulle componenti ambientali, compresa la valutazione dei rischi per il loro stato di conservazione, derivanti dalla realizzazione dell'intervento, con riferimento alle attività di escavazione lavorazione e movimentazione dei materiali estratti o dei prodotti di cava;
- h) lo studio dei prevedibili effetti sulle componenti ambientali della realizzazione delle opere di recupero ambientale, comprese le misure di compensazione ambientale di cui all'articolo 6, commi 5 e 6 della l.r. 2/2000;
- i) la illustrazione della soluzione progettuale in funzione delle misure di minimizzazione e mitigazione degli impatti, con particolare riferimento ai vincoli condizionanti di cui all'articolo 5, comma 6 della l.r. 2/2000, anche in relazione a diverse soluzioni alternative;
- j) l'indicazione delle norme di tutela ambientale che si applicano all'intervento e degli eventuali limiti posti dalla normativa di settore per l'esercizio di impianti, nonché l'indicazione dei criteri tecnici che si intendono adottare per assicurarne il rispetto.

Art. 6.

(Accertamento di giacimenti di cave attive)

1. La domanda di accertamento di giacimenti di cave attive di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) è presentata entro dodici mesi dall'approvazione del PRAE e contiene:
 - a) lo stato di avanzamento delle attività di escavazione e ricomposizione ambientale previste nell'autorizzazione di cava vigente, con riferimento alle singole fasi e lotti di coltivazione previsti nel progetto approvato;
 - b) l'estensione della superficie e la quantità dei volumi di materiali già interessati dall'attività di cava e residue rispetto al progetto approvato, la cubatura del giacimento prevista dall'intervento di ampliamento o completamento, come definiti dalle presenti norme.
2. Il piano e le sezioni topografiche devono indicare:
 - a) il perimetro e i vertici dell'area di cava autorizzata;
 - b) il perimetro e i vertici corrispondenti allo stato di avanzamento attuale;
 - c) i profili di scavo e di ricomposizione dell'area di cava autorizzata corrispondenti allo stato di avanzamento attuale;
 - d) il profilo di scavo e di ricomposizione dell'area di cava autorizzata come previsti dal progetto e l'andamento del profilo originario del terreno.
3. La capacità del giacimento, tenuto conto dello stato dei luoghi e della morfologia locale, delle previsioni delle quantità di materiali necessari a soddisfare le esigenze di approvvigionamento dei previsti impianti di lavorazione o trasformazione, è commisurata, ad una durata non superiore a:
 - a) venti anni nel caso di giacimenti finalizzati a realizzare interventi di ampliamento;

b) dieci anni nel caso di giacimenti finalizzati a realizzare interventi di completamento che ricadano all'interno degli ambiti o vincoli ostatici di cui all'articolo 5, comma 2 della l.r. 2/2000.

4. Tenuto conto della dimensione e della prevista durata, la coltivazione del giacimento è suddivisa in due o più fasi e lotti di coltivazione; nel caso si renda necessario sospendere temporaneamente la coltivazione degli attuali fronti di escavazione, devono comunque essere realizzati gli interventi di recupero ambientale previsti dal progetto approvato o altri interventi, anche temporanei, di mitigazione degli attuali impatti.

5. In caso di mancata presentazione della domanda di cui al comma 1 o di esito negativo della procedura di accertamento del giacimento di cui all'art. 5 bis della l.r. 2/2000 l'attività di cava in essere cessa alla scadenza dell'autorizzazione vigente.

Art. 7.

(Accertamento di giacimenti di cave dismesse)

1. La domanda di accertamento di giacimenti di cave dismesse di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), è presentata entro diciotto mesi dall'approvazione del PRAE e contiene:

- a) lo stato dei luoghi dell'area di cava dismessa;
- b) la qualità della vegetazione presente;
- c) l'eventuale presenza di manufatti o attrezzature o materiali abbandonati;
- d) l'estensione della superficie e la quantità dei volumi di materiali già interessati dall'attività di cava, la cubatura del giacimento prevista dall'intervento di riattivazione o reinserimento o recupero ambientale.

2. La capacità del giacimento, tenuto conto dello stato dei luoghi e della morfologia locale, delle previsioni delle quantità estraibili, è commisurata, ad una durata non superiore a:

- a) venti anni nel caso di giacimenti finalizzati a realizzare interventi di riattivazione;
- b) dieci anni nel caso di giacimenti finalizzati a realizzare interventi di reinserimento ambientale che ricadano all'interno degli ambiti o vincoli ostatici di cui all'articolo 5, comma 2 della l.r. 2/2000;
- c) cinque anni nel caso di giacimenti finalizzati a realizzare interventi di recupero ambientale.

3. Tenuto conto del grado di rinaturazione della cava dismessa, della dimensione e della prevista durata del giacimento, la coltivazione è suddivisa in due o più fasi e lotti di coltivazione; ove ritenuto necessario devono essere previsti interventi, anche temporanei, di mitigazione degli attuali impatti.

Art. 8.

(Domanda di accertamento di nuovi giacimenti)

1. La domanda di accertamento di nuovi giacimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), contenente quanto stabilito all'articolo 4, comma 1 può essere presentata nei seguenti casi:

- a) giacimenti di argille o calcari per cemento, calce o macinati ad usi industriali da destinare all'approvvigionamento di stabilimenti industriali ubicati sul territorio regionale;
- b) giacimenti di materiali di cava da destinare esclusivamente all'approvvigionamento di impianti di lavorazione o trasformazione di prodotti di cava ubicati sul territorio regionale e che siano approvvigionati, al momento della richiesta, da cave autorizzate e in scadenza nei ventiquattro mesi successivi alla presentazione della domanda o per le quali, nello stesso lasso di tempo vi sia la previsione di esaurimento.

2. La domanda contiene:

- a) corografia generale in adeguata scala contenente l'ubicazione dell'impianto o dell'industria, del giacimento oggetto di accertamento, la viabilità interessata, l'ubicazione delle attuali cave di approvvigionamento;
- b) relazione tecnico-economica descrittiva delle attività svolte, delle esigenze di approvvigionamento dei materiali e prodotti di cava, dei prevedibili impatti sull'ambiente delle attività di escavazione movimentazione lavorazione trasformazione, della mancanza di soluzioni alternative.

3. La capacità del giacimento di norma è commisurata per una durata dell'attività di cava non superiore a venti anni da valutare sulla base delle previsioni delle quantità di materiali necessari a soddisfare le esigenze di approvvigionamento dei previsti impianti di lavorazione o trasformazione.

Art. 9.

(Esame e deposito delle domande)

1. Il comune competente verificata la completezza della documentazione presentata comunica al richiedente e alla provincia competente l'inizio del procedimento ed effettua l'esame della richiesta di accertamento in relazione a:

- a) stato di avanzamento delle opere di escavazione, dell'efficacia delle opere di recupero ambientale già realizzate o previste, della destinazione finale dell'area di cava, nel caso di richieste di accertamento di giacimenti di cave attive;
- b) stato dei luoghi rappresentato, la qualità ambientale dell'area di cava, il grado di rinaturazione spontaneo raggiunto o dell'efficacia delle opere di recupero ambientale realizzate, il grado di reinserimento ambientale nel contesto paesaggistico locale, nel caso di richieste di accertamento di giacimenti di cave dismesse;
- c) alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio direttamente o indirettamente interessato dalle attività di lavorazione, trasformazione e movimentazione dei materiali estratti, nel caso di domande di accertamento di nuovi giacimenti;

d) sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a) e b).

2. Le procedure di cui al comma 1 sono eseguite entro 60 giorni dalla richiesta. Il Comune può chiedere integrazioni alla documentazione presentata anche prevedendo la sospensione dei termini del procedimento decorsi i quali sono eseguite le procedure di pubblicazione di cui al comma 4 dell'art. 5 bis della l.r. 2/2000.

3. Del deposito e della pubblicazione all'Albo pretorio di cui al comma 2, è dato avviso alla provincia competente e ai comuni coinvolti per la viabilità interessata e la presenza di impianti di lavorazione o trasformazione dei materiali di cava.

4. Al termine delle procedure di cui all'articolo 5 bis, commi 4 e 5 della l.r. 2/2000, il comune trasmette alla provincia competente:

a) la domanda di accertamento e la documentazione allegata;

b) le risultanze dell'esame e delle verifiche effettuate;

c) le eventuali osservazioni o repliche;

d) la verifica delle condizioni igienico-sanitarie;

e) l'elenco dei comuni coinvolti di cui al comma 3.

Art. 10.

(Conferenza di copianificazione)

1. La provincia, ai fini della convocazione della conferenza di copianificazione di cui all'articolo 5 bis, comma 7 della l.r. 2/2000, sulla base della documentazione trasmessa redige un rapporto istruttorio da cui risulti:

a) la tipologia dell'accertamento e dell'intervento previsto;

b) la localizzazione del giacimento, le previsioni degli strumenti urbanistici comunali e di strumenti di pianificazione generale, provinciale o regionale;

c) l'esistenza e la coltivabilità delle risorse;

d) la presenza di vincoli ostativi e condizionanti;

e) le tecniche di coltivazione e ricomposizione ambientale;

f) le opere di recupero ambientale, le misure di mitigazione degli impatti sull'ambiente e sul territorio, gli eventuali interventi di compensazione ambientale;

g) la localizzazione dei previsti impianti di lavorazione o delle industrie di trasformazione dei materiali di cava, la viabilità interessata dal transito di mezzi pesanti;

h) la presenza di insediamenti e centri abitati che potrebbero essere danneggiati dall'esercizio di attività di cava dalle attività di lavorazione, trasformazione e movimentazione dei materiali estratti;

i) l'elenco dei comuni di cui all'articolo 9, comma 3.

2. In particolare il rapporto istruttorio contiene il quadro aggiornato:

a) delle autorizzazioni di cava assentite dal comune o dai comuni di cui al comma 1, lettera i) della qualità e quantità di materiali di cava estratte annualmente e previste;

b) delle autorizzazioni di impianti di lavorazione o trasformazione dei materiali o prodotti di cava presenti sul territorio del comune o dei comuni di cui al comma 1, lettera i) e delle esigenze qualitative e quantitative degli impianti stessi;

c) delle aree di cava dismesse presenti sul territorio del comune o dei comuni di cui al comma 1, lettera i) con particolare riferimento a quelle che necessitano di interventi o di recupero ambientale;

d) dei giacimenti di cui sia stata riconosciuta la disponibilità o delle prevedibili richieste di accertamento di cave attive o dismesse o delle istanze di accertamento di nuovi giacimenti di cui agli articoli 6, 7 e 8.

3. Al rapporto istruttorio di cui al comma 1 è allegata la lista di controllo dei criteri e delle previsioni del PRAE da redigere sulla base dello schema adottato dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera c).

4. Alla prima seduta della conferenza, al fine di acquisire le osservazioni e proposte sono invitati i comuni di cui al comma 1, lettera i). La seduta si conclude con la sottoscrizione del verbale da parte degli intervenuti.

5. La provincia, nell'ambito della conferenza, effettua le verifiche di cui all'articolo 5 bis, comma 12 della l.r. 2/2000 ed esprime i pareri ivi previsti.

6. Ai fini della verifica di compatibilità ambientale di cui all'art. 5 bis, comma 7, della l.r. 2/2000, la provincia, invia alla Regione il rapporto istruttorio e il rapporto ambientale presentato dal richiedente.

7. Degli esiti della conferenza di copianificazione è redatto, a cura della provincia, il verbale conclusivo, sottoscritto dal rappresentante della provincia, della Regione e del comune competente per territorio.

8. La provincia, sulla base degli esiti della conferenza adotta conforme determinazione.

Art. 11.

(Verifica di compatibilità ambientale)

1. La verifica di compatibilità ambientale tiene luogo delle procedure di verifica di cui all'articolo 4 della l.r. 11/1998 e nei casi di cui all'articolo 5 commi 4 e 5 della l.r. 2/2000 della valutazione di incidenza e del parere vincolante.

2. La Regione, tenuto conto del rapporto istruttorio della provincia, esamina il rapporto ambientale nel rispetto del PRAE e sulla base degli elementi di cui all'allegato D) del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 nonché dell'allegato III della direttiva 97/11/CE, con particolare riguardo:

- a) alle caratteristiche dell'intervento proposto, tenendo conto in particolare:
- 1) delle dimensioni del progetto;
 - 2) del cumulo con altri progetti;
 - 3) dell'utilizzazione delle risorse naturali;
 - 4) dell'emissione di polveri, rumore e vibrazioni determinate dalle attività di escavazione o lavorazione dei materiali estratti;
- b) alla localizzazione dell'intervento;
- c) all'ubicazione degli impianti di lavorazione o delle industrie di trasformazione e degli effetti determinati dal traffico dei mezzi pesanti utilizzati per la movimentazione dei materiali estratti e dei prodotti di cava;
- d) agli impatti sul patrimonio naturale, storico e culturale in relazione alla sensibilità ambientale del territorio comunque interessato, tenendo conto, in particolare:
- 1) dell'utilizzazione attuale del territorio, con particolare attenzione per le zone urbane, agricole, o a vocazione turistica;
 - 2) della ricchezza relativa, della qualità e della capacità di rigenerazione delle risorse naturali della zone;
 - 3) della capacità di carico dell'ambiente naturale, con particolare attenzione alle seguenti zone:
 - (1) zone umide;
 - (2) zone costiere lacuali e fluviali;
 - (3) zone montuose e forestali;
 - (4) riserve e parchi naturali;
 - (5) zone classificate o protette dalla legislazione degli Stati membri; zone protette speciali designate dagli Stati membri in base alle direttive 79/409/CE e 92/43/CE;
 - (6) zone di importanza storica, culturale e archeologica.
3. Nei casi in cui, ai sensi dell'articolo 4 della l.r. 11/1998, il rapporto ambientale di cui all'articolo 5 è valutato positivamente, l'esame si conclude con l'ammissibilità del riconoscimento del giacimento sulla base degli elementi di verifica di cui all'articolo 5, con la necessità o meno di effettuare successivamente la valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 5 della l.r. 11/1998.
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 della l.r. 11/1998, la procedura di VIA può essere disposta ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della stessa legge, anche nei seguenti casi:

- a) interventi che ricadano, anche parzialmente, in ambiti con vincoli ostatici;
- b) interventi che ricadano in ambiti territoriali caratterizzati dalla presenza di vincoli condizionanti, nel caso di significativi gradi di impatto visivo o paesaggistico;
- c) interventi che ricadano negli acquiferi dei complessi carbonatici di cui alla Tav. 45 del PUT;
- d) interventi che interessino, complessivamente, un volume di materiali da estrarre annualmente maggiore di 100.000 metri cubi o superfici complessive superiori a dieci ettari.

5. Nei casi in cui il rapporto ambientale di cui al comma 1 è valutato negativamente in relazione alle oggettive caratteristiche dei luoghi per insufficienza delle azioni di riduzione e mitigazione degli impatti previsti o prescrivibili l'esame si conclude con la non ammissibilità del riconoscimento del giacimento.

TITOLO III

AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ ESTRATTIVA

Art.12.

(Istanza di autorizzazione)

1. L'istanza di autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva contiene:

- a) le generalità del richiedente;
- b) la dichiarazione di disponibilità dei terreni interessati dall'intervento di cava, l'estensione dell'area, la qualità e quantità dei materiali di cava, la prevista durata dell'intervento di cava;
- c) la destinazione d'uso dei prodotti di cava, la localizzazione di tutti gli impianti di prima lavorazione o trasformazione connessi o correlati all'attività di cava, la qualità e quantità dei materiali di cava destinati a ciascun impianto, la viabilità interessata, la frequenza del transito di mezzi pesanti;
- d) la destinazione finale dell'area di cava;
- e) l'eventuale documentazione inerente la certificazione ISO 14001 e registrazione EMAS.

2. Alla istanza di cui al comma 1 sono allegati:

- a) la relazione tecnico-economica dell'azienda richiedente dalla quale risulti:
 - 1) la descrizione delle attività svolte di lavorazione o trasformazione di prodotti di cava, delle caratteristiche e capacità produttiva degli impianti;
 - 2) la descrizione delle eventuali precedenti esperienze nel settore estrattivo, con particolare riferimento alle attività di cava effettuate e all'efficacia delle opere di ricomposizione ambientale realizzate;

- 3) il fatturato annuo e il numero delle persone occupate, eventualmente distinti per singole attività;
 - 4) quant'altro ritenuto necessario a dimostrare la capacità tecnico-economica di cui all'articolo 7, comma 2 della l.r. 2/2000;
- b) il titolo di disponibilità dei terreni interessati dall'intervento di cava oggetto dell'istanza;
 - c) il certificato di iscrizione dell'istante nella sezione ordinaria del Registro delle imprese rilasciato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura competente dal quale risulti:
 - 1) il numero di iscrizione nel registro;
 - 2) la sede sociale;
 - 3) i nominativi delle persone designate a rappresentare ed impegnare legalmente l'impresa;
 - d) la dichiarazione che a carico dell'impresa non figurano procedure di fallimento, di concordato preventivo, di amministrazione controllata o di liquidazione coatta amministrativa, aperte in virtù di sentenze o di decreti negli ultimi cinque anni;
 - e) la dichiarazione che nulla osta ai fini dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni;
 - f) lo studio di impatto ambientale, l'attestazione e la dichiarazione di cui all'articolo 5, comma 2, lettere b), c) e d) della l.r.11/1998, ove necessaria la valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 19;
 - g) il progetto definitivo di cui all'articolo 13.

3. Nel caso di istanza di autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva per il soddisfacimento del fabbisogno ordinario di cui all'articolo 8, comma 1 della l.r. 2/2000, la documentazione di cui al comma 2 è integrata dalla copia del provvedimento di riconoscimento della disponibilità del giacimento di cava di cui all'articolo 5 bis, comma 16 della l.r. 2/2000.

4. Per quanto compatibili si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 13.

(Progetto definitivo)

1. Il progetto definitivo di cui all'articolo 12, comma 2, lettera g) è redatto da tecnici abilitati, ciascuno per le rispettive competenze, nel rispetto dei criteri e delle previsioni del PRAE e comprende almeno i seguenti elaborati:

- a) relazione geologica e geotecnica;
- b) relazione ecologica;

- c) relazione tecnica illustrativa;
- d) computo metrico estimativo;
- e) elaborati grafici, cartografia e documentazione fotografica.

2. Nel caso di attività estrattiva per il soddisfacimento del fabbisogno ordinario di cui all'articolo 8, comma 1 della l.r. 2/2000, il progetto di cui al comma 1 è redatto nel rispetto del provvedimento di cui all'articolo 5 bis, comma 16 della l.r. 2/2000 per l'intera superficie del giacimento di cui è stata riconosciuta la disponibilità.

3. Nel caso di cui al comma 2, qualora sia prevista una durata di coltivazione del giacimento superiore a dieci anni, il progetto definitivo è redatto per stralci funzionali di durata non superiore a dieci anni.

Art. 14.

(Relazione geologica e geotecnica)

1. La relazione di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a) deve fornire tutti gli strumenti utili alla progettazione della sistemazione geomorfologica, idro-geologica e idraulica di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a) della l.r. 2/2000 e comprende almeno le seguenti attività:

a) la identificazione delle formazioni presenti nel sito, lo studio dei tipi litologici, della struttura e dei caratteri fisici del sottosuolo, la definizione del modello geologico-tecnico del sottosuolo, l'illustrazione e la caratterizzazione degli aspetti stratigrafici, strutturali, idrogeologici, geomorfologici, litologici e fisici nonché il conseguente livello di pericolosità geologica;

b) lo studio delle acque superficiali e sotterranee, con particolare riferimento:

1) alla presenza di falde idriche ed al loro regime, tenuto conto del livello medio e della massima escursione intorno al livello medio della superficie piezometrica nel corso dell'anno, all'esistenza di pozzi e sorgenti, degli utilizzi, anche potenziali, delle acque sotterranee stesse;

2) alla definizione dei rapporti fiume-falda, tenuto conto della direzione del flusso delle acque sotterranee, nel caso di cave ubicate in prossimità di corsi d'acqua;

3) allo schema complessivo della circolazione idrica sotterranea nonché al grado di modificazione e/o compromissione che comporta lo svolgimento dell'attività estrattiva, in relazione alla locale situazione di vulnerabilità degli acquiferi;

c) il comportamento meccanico del volume di terreno influenzato direttamente dai lavori di escavazione e ricomposizione ambientale o indirettamente nell'ulteriore e significativa fascia contermina all'area di cava, con particolare riferimento:

1) alla caratterizzazione fisico-meccanica delle formazioni interessate dai lavori di coltivazione compreso lo sterile;

2) alla valutazione delle modifiche delle condizioni attuali di stabilità globali e locali

del sito in seguito all'attività di escavazione, secondo quanto previsto dalla normativa tecnica vigente in materia ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 11 marzo 1988, e del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128.

2. La relazione di cui al comma 1 comprende la seguente documentazione:

- a) carta geomorfologia;
- b) carta e sezioni geologiche e geolitologiche rappresentative;
- c) censimento dei punti d'acqua esistenti e carta e sezioni idrogeologiche interpretative;
- d) caratteristiche del giacimento, comprendenti la stima dei volumi del terreno agrario o vegetale, materiale di scoperta, materiali di scarto e materiali di cava in banco, prodotti di cava;
- e) certificati delle prove in sito e di laboratorio dei materiali di cava attestanti, in relazione alla loro natura, i parametri geotecnici e le caratteristiche geometriche, granulometriche, fisiche e chimiche;
- f) verifiche di stabilità del pendio originario, dei fronti di scavo e del pendio finale, con particolare riferimento alla stabilità dei terreni utilizzati per le opere di ricomposizione ambientale;
- g) quadro riassuntivo delle prove effettuate su materiali e prodotti di cava attestanti i requisiti geometrici granulometrici fisici e chimici da eseguire in relazione alla loro natura e alle prestazioni loro richieste, secondo le vigenti normative tecniche. In particolare per i seguenti materiali:
 - 1) aggregati per il confezionamento di calcestruzzi: granulometria, indice di appiattimento, coefficiente Los Angeles, resistenza allo schiacciamento, resistenza all'usura, contenuto in solfati carbonato di calcio silice silicati;
 - 2) aggregati per il confezionamento di conglomerati bituminosi: granulometria, indice di appiattimento, coefficiente di forma, coefficiente Los Angeles, resistenza alla levigazione, resistenza all'abrasione superficiale, contenuto in carbonato di calcio silice silicati, caratteristiche drenanti fonoassorbenti e antiscivolamento;
 - 3) aggregati per massicciate ferroviarie: granulometria, indice di appiattimento, coefficiente di forma, coefficiente Los Angeles, resistenza all'urto e all'usura, resistenza ai cicli di gelo e disgelo;
 - 4) materiali granulari per rilevati e sottofondi: granulometria, prova di compattazione proctor, prove CBR, prove di volume in sito, coefficiente Los Angeles;
 - 5) argille per la produzione di laterizi o cemento: granulometria, caratteristiche generali, umidità naturale, limiti di atterberg, limite di ritiro, analisi chimiche e minerologiche;
 - 6) filler o micronizzati o macinati: granulometria, coefficiente di forma, contenuto in solfati carbonato di calcio silice silicati;

7) pietre da costruzioni o ornamentali: caratteristiche geometriche, coefficiente Los Angeles, resistenza allo schiacciamento, resistenza all'usura e all'abrasione superficiale, resistenza ai cicli di gelo e disgelo, caratteristiche mineralogiche o petrografiche.

Art. 15.

(Relazione ecologica)

1. La relazione di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b), attraverso lo studio delle caratteristiche abiotiche e biotiche dell'area di intervento e della porzione di territorio comunque interessate, definisce tutti gli strumenti utili alla progettazione dell'intervento con particolare riguardo alla realizzazione delle opere di recupero ambientale e degli interventi di compensazione ambientale ove previsti che devono assicurare la ricostituzione della funzionalità degli ecosistemi. Sulla base della descrizione dello stato delle componenti ambientali contenuta nel rapporto ambientale di cui all'articolo 5 e di ulteriori indagini sull'area di cava e aree circostanti interessate dalle popolazioni animali e vegetali presenti, la relazione è composta dai seguenti elementi minimi:

a) la descrizione delle caratteristiche pedologiche e agronomiche, compresa l'analisi tipologica e la determinazione dei parametri caratteristici degli attuali potenziali e previsti usi agricoli; delle modalità di stoccaggio conservazione e manutenzione del terreno agrario o vegetale rimosso; delle modalità di reimpiego messa a dimora e fertilizzazione - compost letame sovescio ammendanti-, in relazione alle previste utilizzazioni o destinazioni dei suoli; del terreno agrario o vegetale preventivamente accantonato, della necessità di ulteriore reperimento di terreno agrario o vegetale, sue caratteristiche e disponibilità e provenienza;

b) la descrizione delle popolazioni vegetali, dei tipi fisionomico-strutturali dei popolamenti forestali presenti, compresa l'analisi floristica e fitosociologica con la ricostruzione della serie dinamica della vegetazione, l'elenco delle specie previste per la rinaturazione, comunque compatibili con quelli preesistenti, quantità e qualità, sesto di impianto, messa a dimora e fertilizzazione;

c) la descrizione delle popolazioni animali presenti, l'elenco delle specie di interesse naturalistico e comunitario eventualmente presenti, che potrebbe essere danneggiate dalla realizzazione dell'intervento, le misure ed azioni di minimizzazione degli effetti causati, a breve medio e lungo termine, dall'esercizio dell'attività estrattiva;

d) la descrizione delle caratteristiche paesaggistiche, delle vedute bellezze panoramiche e punti di visuale, del patrimonio architettonico, storico e culturale che potrebbe essere danneggiato dalla realizzazione dell'intervento, le misure ed azioni di minimizzazione degli effetti causati, a breve medio e lungo termine, dall'esercizio dell'attività estrattiva.

2. Alla relazione di cui al comma 1 è allegato il programma di manutenzione delle opere in verde a breve medio e lungo termine, di durata comunque non inferiore a dieci anni a far data dal termine delle attività di cava, con il quale sono dettagliatamente illustrate tutte le azioni necessarie a garantire l'attecchimento e lo sviluppo delle specie vegetali utilizzate, il recupero delle fallanze, le attività di manutenzione ordinarie e straordinarie.

3. Nel caso di intervento di compensazione ambientale di cui all'articolo 6, comma 4

della l.r. 2/2000, la relazione comprende, per quanto attiene le aree boschive, la stima del valore ecologico economico e sociale del bosco da eliminare e la stima dei costi di nuovo impianto comprensivi degli interventi di manutenzione.

Art. 16.

(Relazione tecnica)

1. La relazione tecnica di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c) descrive dettagliatamente:

a) la natura e l'estensione dei vincoli eventualmente gravanti sull'area d'intervento e sul circostante territorio, con particolare riguardo ai vincoli condizionanti di cui all'articolo 5, comma 6 della l.r. 2/2000, anche con stralci della normativa e di elaborati grafici di piani territoriali generali e di settore vigenti;

b) le tecniche e modalità di escavazione e ricomposizione ambientale adottate, con specifico riferimento alla suddivisione dell'area di cava in fasi e lotti di coltivazione, superfici volumi e tempi di svolgimento di ciascuna attività;

c) il quadro riepilogativo, distinto per fasi e lotti, delle quantità di materiali estratti con indicati superfici e volumi del:

1) terreno agrario o vegetale;

2) materiale di scoperta;

3) materiale di scarto;

4) materiale di cava utile;

5) materiale estratto totale di cui alle lettere precedenti;

d) il quadro riepilogativo, distinto per fasi e lotti, delle quantità di materiali utilizzati nelle opere di ricomposizione con indicati superfici e volumi di:

1) terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 6, comma 7, lettera a) della l.r. 2/2000, con indicate qualità e provenienza;

2) materiale di scoperta o di scarto provenienti dalla stessa attività di cava o da altre attività autorizzate, ai sensi dell'articolo 6, comma 7, lettera b) della l.r. 2/2000 con indicate qualità e provenienza;

3) materiale proveniente dalle attività di frantumazione selezione lavaggio provenienti dalla stessa attività di cava o da altre attività autorizzate, ai sensi dell'articolo 6, comma 7, lettera c) della l.r. 2/2000 con indicate qualità e provenienza;

4) terreno agrario o vegetale, qualità e provenienza;

5) materiale di riporto totale di cui alle lettere precedenti;

e) le modalità di accantonamento del materiale estratto con particolare riferimento al terreno agrario o vegetale, che in ogni caso deve formare adeguati cumuli atti a

preservarne le caratteristiche agro-pedologiche;

f) le modalità di movimentazione interna stoccaggio lavorazione trasformazione dei materiali estratti in particolare piste e rampe di accesso ai fronti di scavo, viabilità interna, la complessiva organizzazione dei lavori e del ciclo produttivo;

g) le caratteristiche degli impianti e dei macchinari per l'estrazione dei materiali di cava la prima lavorazione e trasformazione dei prodotti di cava;

h) le caratteristiche del materiale di cava, con specifico riferimento alle categorie di materiali indicate all'articolo 12, comma 2 della l.r. 2/2000, la destinazione d'uso, gli impianti o le industrie cui sono destinati, la prevista durata dell'attività di cava in relazione alla capacità produttiva e alle esigenze degli impianti o delle industrie;

i) le caratteristiche della rete viaria esterna esistente, della verifica della sua idoneità ad essere impiegata a servizio dell'attività di cava e della eventuale proposta di interventi tesi a mitigare l'impatto del traffico pesante derivante dall'attività stessa;

j) le caratteristiche delle opere di recupero ambientale, sia durante che al termine dei lavori di coltivazione con particolare riferimento alle singole fasi o lotti di coltivazione, ai tempi di attuazione e relativi costi, della destinazione finale dell'area e sua compatibilità con l'ambiente e il territorio circostante. Al fine di assicurare le funzioni idrauliche e idrogeologiche precedentemente svolte dai terreni oggetto di attività di cava si dovranno utilizzare materiali idonei e compatibili a tale scopo.

k) le caratteristiche delle opere di compensazione di cui all'articolo 6, comma 4 della l.r. 2/2000;

l) le modalità di attuazione, in relazione alle diverse fasi e lotti di coltivazione, degli interventi e del programma di manutenzione di cui alla relazione ecologica;

m) le opere e gli accorgimenti adottati al fine di minimizzare gli impatti sull'ambiente derivanti dallo svolgimento dell'attività estrattiva, con particolare riferimento alla presenza di vincoli condizionanti di cui all'articolo 5, comma 6 della l.r. 2/2000, e alla mitigazione degli impatti derivanti dalle attività di lavorazione dei materiali estratti ubicati all'interno o all'esterno dell'area di cava.

2. Nel caso di interventi di ampliamento o completamento di cave in esercizio la relazione tecnica descrive il quadro autorizzativo dell'attività di cava dei connessi o correlati impianti di lavorazione o trasformazione ubicati all'interno o all'esterno dell'area di cava.

3. Nel caso di attività di cava per il fabbisogno ordinario, la relazione di cui al comma 1 deve illustrare la rispondenza dell'intervento al provvedimento di riconoscimento della disponibilità del giacimento di cui all'articolo 5 bis, comma 16 della l.r. 2/2000 e della congruità dell'eventuale suddivisione per stralci funzionali del progetto.

Art. 17.

(Computo metrico estimativo)

1. Il computo metrico estimativo delle opere e dei lavori di escavazione e ricomposizione ambientale deve essere redatto utilizzando il prezzario regionale

vigente. Per eventuali prezzi non ricompresi si fa riferimento ai listini delle locali Camere di commercio ovvero, in difetto, ai locali prezzi di mercato.

Art. 18.

(Elaborati grafici e cartografie)

1. Gli schemi grafici e gli elaborati cartografici illustrano in maniera precisa ed esaustiva tutti gli elementi conoscitivi richiesti e, con le necessarie differenziazioni in relazione alla dimensione e alla tipologia dell'intervento, sono costituiti:

a) corografia generale costituita da estratto di Tavoletta IGM 1:25.000 o altra idonea cartografia, con indicata l'area oggetto dell'intervento di cava, la localizzazione dei connessi o correlati impianti di prima lavorazione o trasformazione, la viabilità interessata, i confini comunali, altre attività di cava in esercizio o dismesse;

b) planimetria catastale scala 1:2.000 o 1:5.000 in relazione alle dimensioni dell'intervento contenente il piano particellare delle proprietà interessate, le previsioni degli strumenti urbanistici comunali, perimetro e vertici dell'area di intervento, fasi e lotti di coltivazione;

c) monografia dei caposaldi di riferimento, di cui al successivo articolo 25 delle presenti norme regolamentari, facilmente individuabili sul terreno e riferiti a punti trigonometrici della rete geodetica dell'Istituto geografico militare ovvero a punti fiduciarci catastalmente definiti; coordinate x, y, z;

d) planimetria dei punti quotati derivante da apposito rilievo plano-altimetrico da eseguire con idonee metodologie, scala 1:2.000 o 1:5.000, contenente vertici e caposaldi di riferimento;

e) planimetrie generali a curve di livello dello stato attuale e modificato dell'area di intervento, compresa un'ulteriore e significativa fascia contermina, scala 1:2.000 o 1:5.000 con equidistanza, rispettivamente, non superiore a un metro o due metri, con indicato il perimetro di fasi e lotti di coltivazione, traccia delle sezioni;

f) planimetrie a curve di livello della singola fase di coltivazione, scala 1:2.000 o inferiore con equidistanza un metro o inferiore, traccia delle sezioni;

g) sezioni topografiche di cui alle lettere e) ed f) con indicazione dei punti rappresentativi del perimetro delle fasi e lotti di coltivazione e contenenti il profilo iniziale o finale;

h) computo dei volumi di materiali da estrarre da eseguire con appropriate metodologie;

i) planimetria generale con indicate le aree estrattive, le piste di arroccamento, la viabilità interna, le aree di lavorazione deposito e stoccaggio dei prodotti di cava, dei materiali di scoperta, di scarto, del terreno vegetale e agrario;

j) schemi grafici e funzionali nel numero articolazione e scale utili a permettere la migliore individuazione di tutte le caratteristiche spaziali, tipologiche e funzionali di tutte le attività connesse all'escavazione, movimentazione, lavorazione e trasformazione dei materiali e dei prodotti di cava;

- k) rappresentazione tridimensionale dello stato originario e modificato;
- l) documentazione fotografica dello stato originario del paesaggio da significativi punti di visuale;
- m) simulazione fotografica o rappresentazione con altri adeguati sistemi della previsione di ricostruzione del paesaggio;
- n) planimetria delle opere di recupero ambientale con approfondimenti tematici relativi agli aspetti pedologici e agronomici, botanici e faunistici;
- o) schemi grafici e funzionali nel numero articolazione e scale utili a permettere la migliore individuazione di tutte le caratteristiche spaziali, tipologiche e funzionali di tutte le opere di recupero ambientale;
- p) elaborati grafici dei manufatti e degli impianti nel numero e nella articolazione prevista dai singoli regolamenti comunali;
- q) eventuali ulteriori elaborati utili a rendere chiari studi, analisi ed elaborazioni.

Art. 19.

(Valutazione di impatto ambientale)

1. La valutazione di impatto ambientale è effettuata dalla Regione nell'ambito della conferenza di cui all'articolo 7, comma 4 della l.r. 2/2000 sia nei casi previsti dall'articolo 11, comma 4, sia nei casi in cui la verifica di compatibilità ambientale di cui all'articolo 11 o la verifica di cui all'articolo 4 della l.r. 11/1998, si siano concluse con la necessità di effettuare la valutazione di impatto ambientale, rispettivamente nel caso di autorizzazioni per il fabbisogno ordinario o straordinario di cui all'articolo 8, commi 1 e 6 bis della l.r. 2/2000.

Art. 20.

(Autorizzazioni per il fabbisogno ordinario)

1. L'autorizzazione per il soddisfacimento del fabbisogno ordinario di cui all'articolo 8, comma 1 della l.r. 2/2000 è rilasciata sulla base delle quantità da utilizzare nei previsti impianti di prima lavorazione di materiali di cava o trasformazione di prodotti di cava ubicati sul territorio regionale. Nei casi di interventi di ampliamento o completamento si tiene conto delle quantità di materiale estratte dichiarate con le perizie giurate presentate ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lett. f) della l.r. 2/2000.

2. Nel caso di attività di cava che effettuino anche attività di recupero e riciclaggio di rifiuti inerti alle quantità di cui al comma 1 possono essere aggiunte le quantità di materiali inerti riciclati.

Art. 21.

(Autorizzazioni per il fabbisogno straordinario)

1. L'autorizzazione all'esercizio di cava per il soddisfacimento del fabbisogno straordinario di cui all'articolo 8, comma 6 bis della l.r. 2/2000, è rilasciata, qualora, sulla base del progetto dell'opera pubblica predisposto dal committente o dalla ditta

appaltatrice dei lavori risulti la necessità, al netto dei materiali di scavo derivanti dalla realizzazione dell'opera stessa, di ulteriori materiali o prodotti di cava in quantità uguale o superiore a 100.000 metri cubi.

2. La richiesta per l'autorizzazione di cui al comma 1, indica le quantità e la qualità dei materiali o prodotti di cava necessari, la localizzazione e la distanza dei cantieri di lavoro rispetto all'area di cava richiesta e delle cave in esercizio presenti sul territorio. Alla richiesta è allegato il progetto definitivo di cui all'articolo 13, commisurato per le superfici e le quantità esclusivamente necessarie a soddisfare le necessità derivanti dall'opera pubblica.

Art. 22.
(Concessioni)

1. La concessione di coltivazione di giacimenti di cava è rilasciata su giacimenti di cui sia stata riconosciuta la disponibilità ai sensi dell'articolo 5 bis della l.r. 2/2000.

2. La convenzione di cui all'articolo 8 bis, comma 2 della l.r. 2/2000 prevede oneri e obblighi a carico del concessionario e in favore del comune e dell'ente proprietario dei suoli, compresi i prezzi di cessione del diritto di superficie e i diritti di escavazione.

Art. 23.
(Compiti della Giunta regionale)

1. La Giunta regionale con proprio atto:

a) impartisce direttive e istruzioni tecniche per la determinazione delle modalità di pagamento e di utilizzo del contributo di cui all'articolo 12 della l.r. 2/2000;

b) detta le modalità per il coordinamento dell'attività di vigilanza, ai sensi dell'articolo 14 della l.r. 2/2000;

c) adotta schede informative e liste di controllo per lo svolgimento delle attività di accertamento dei giacimenti, la presentazione della perizia giurata, della statistica mineraria e regionale;

d) impartisce direttive e istruzioni tecniche per la progettazione, la presentazione e l'esame delle richieste di accertamento e di autorizzazione di attività di cava di argille o pietre ornamentali a carattere artigianale e comunque inferiori a 1.000 metri cubi all'anno.

Art. 24.
(Subingresso nelle coltivazioni)

1. Nel caso di cui all'art. 9 della l.r. 2/2000, la richiesta di subingresso nella titolarità dell'autorizzazione, con allegato il titolo da cui risulti la disponibilità dell'area di coltivazione, deve contenere:

a) quanto previsto all'art. 12, comma 1, lettere a), c) ed e);

b) la relazione tecnico-economica di cui all'art. 12, comma 2, lettera a);

c) lo stato di avanzamento dell'attività.

TITOLO IV ADEMPIMENTI E VIGILANZA

Art. 25.
(Caposaldi)

1. Il titolare dell'autorizzazione, prima dell'inizio dei lavori, è tenuto ad apporre caposaldi di riferimento dello stato di avanzamento dell'attività nel rispetto delle previsioni progettuali e delle eventuali prescrizioni impartite dai funzionari incaricati della vigilanza.

2. I caposaldi di cui al comma 1 sono differenziati in permanenti e provvisori e devono essere comunque facilmente individuabili sul terreno. Quelli permanenti sono apposti nel numero necessario, comunque non inferiore a sei, a individuare i vertici del perimetro del giacimento, il perimetro dell'area di cava autorizzata, altri punti rappresentativi di fasi e lotti di coltivazione, interni od esterni all'area di cava. Quelli provvisori sono apposti all'interno dell'area di cava nel numero sufficiente a rappresentare lo stato di avanzamento di ciascuna fase o lotto di coltivazione.

Art. 26.
(Perizia giurata)

1. Alla perizia giurata di cui all'articolo 11, comma 1, lettera f) della l.r. 2/2000 è allegata una relazione che contiene:

- a) la descrizione delle attività svolte riferite alle singole fasi del progetto;
- b) la quantità dei volumi estratti come risultante dal calcolo di cui al comma 2, lettera d);
- c) la categoria di materiale di cava di cui all'articolo 12, comma 2 della l.r. 2/2000;
- d) la quantità, qualità e provenienza degli eventuali materiali assimilabili, rifiuti inerti e materiali utilizzati per la produzione di inerti e per le attività di ricomposizione ambientale.

2. Alla perizia giurata sono allegati, altresì, i seguenti documenti:

- a) la planimetria dei punti quotati dello stato attuale di avanzamento, con indicate le corrispondenti quote dello stato di avanzamento precedente, del terreno iniziale e finale, dei vertici del giacimento e dei caposaldi di riferimento di cui agli articoli 18, comma 1, lettera c) e 25;
- b) la planimetria a curve di livello dello stato attuale di avanzamento da eseguire alla stessa scala del progetto approvato, con indicate le stesse fasi e lotti di coltivazione, le aree di escavazione e di ricomposizione ambientale oggetto degli interventi eseguiti nel periodo di riferimento, traccia delle sezioni;
- c) le sezioni topografiche del:

- 1) profilo iniziale del terreno;
- 2) profilo di progetto a termine coltivazione;
- 3) profilo dello stato attuale di avanzamento;
- 4) profilo dello stato di avanzamento precedente;
- d) il calcolo dei volumi di cui comma 1, lettera b) estratti nel periodo gennaio-dicembre dell'anno precedente;
- e) il quadro riepilogativo delle quantità di materiali utilizzati negli impianti o industrie ubicate all'interno o all'esterno dell'area di cava, ubicazione e caratteristiche;
- f) l'aggiornamento del quadro riassuntivo di cui all'articolo 14, comma 2, lettera g), nel caso di ulteriori prove sui materiali o prodotti di cava;
- g) l'eventuale documentazione attestante la certificazione dei materiali o prodotti di cava;
- h) la scheda debitamente compilata redatta sulla base dello schema adottato dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera c).

3. La documentazione di cui al comma 2, lettere a), b) e c) deriva da un rilievo plano-altimetrico da eseguire nei mesi di novembre-dicembre dell'annualità di riferimento e di norma nel periodo in cui è stato effettuato il rilievo dell'anno precedente. Il rilievo è sempre riferito ai caposaldi di cui di cui agli articolo 18, comma 1, lettera c) e 25.

4. Il titolare della autorizzazione all'esercizio dell'attività di cava, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera f) della l.r. 2/2000 presenta e sottoscrive la perizia di cui al comma 1, giurata dal direttore dei lavori di cava. La documentazione di cui al comma 2, lettere a), b), c) e d) è redatta e sottoscritta da tecnici abilitati. La documentazione di cui al comma 2, lettere e), f), g) e h) è redatta e sottoscritta dal titolare dell'autorizzazione.

Art. 27.

(Garanzie patrimoniali)

1. La garanzia di cui all'articolo 10, comma 1 della l.r. 2/2000 è prestata per la durata dei lavori di escavazione e ricomposizione ambientale previsti dal progetto approvato. Al termine dei lavori la garanzia è svincolata sulla base del verbale di cui all'articolo 13, comma 2 della l.r. 2/2000 con eccezione della parte relativa al programma di manutenzione di cui all'articolo 15, comma 2 da svincolare decorsi dieci anni.

2. Alla richiesta di svincolo parziale della garanzia di cui all'articolo 10, comma 4 della l.r. 2/2000 è allegata la dichiarazione, a firma del direttore dei lavori di cava di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a) della l.r. 2/2000, di regolare esecuzione dei lavori di escavazione e ricomposizione ambientale delle fasi o lotti di coltivazione per le quali è stata prestata la garanzia fideiussoria.

Art. 28.

(Ultimazione dei lavori di cava)

1. L'accertamento della ultimazione dei lavori di cava è effettuato nei tre mesi successivi alla comunicazione di cui all'articolo 13, comma 1 della l.r. 2/2000, salvo la necessità di eseguire le indagini di cui al comma 4.
2. Alla comunicazione di cui al comma 1 è allegata la dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori di coltivazione e ricomposizione sottoscritta dal direttore dei lavori di cava di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a) della l.r. 2/2000, comprensiva del quadro riassuntivo delle quantità delle superfici e volumi estratti, come previste dalle diverse fasi di coltivazione e con riferimento alle quantità dichiarate con le perizie giurate presentate.
3. Ai sensi dell'articolo 13, comma 2 della l.r. 2/2000, i tecnici incaricati della vigilanza provvedono all'accertamento della regolare esecuzione dei lavori tramite visite e sopralluoghi dell'area di cava senza ausilio di particolare attrezzatura o strumentazione o qualora ritenuto necessario tramite un programma di indagini da eseguire a carico del titolare.
4. Il programma di cui al comma 3 prevede, in relazione alla tipologia dell'intervento di cava, alle caratteristiche dei terreni interessati e alle previsioni progettuali, la realizzazione di indagini geofisiche o geognostiche, il prelevamento e l'analisi di campioni di terreno e di acqua, anche all'esterno dell'area di cava, indagini agronomiche e vegetazionali, quant'altro necessario a verificare la rispondenza dei lavori effettuati rispetto al progetto autorizzato.

Art. 29.
(Vigilanza)

1. L'attività di vigilanza di cui all'articolo 14, comma 1 della l.r. 2/2000 concerne la verifica della regolare esecuzione dei lavori di escavazione e ricomposizione ambientale previsti dal progetto approvato, comprese le eventuali prescrizioni impartite con l'autorizzazione, e il controllo delle superfici oggetto dell'attività di cava e dei volumi di materiali estratti.
2. Il controllo di cui al comma 1 è effettuato, anche con ausilio di strumentazione tecnica, con riferimento ai vertici del giacimento e ai caposaldi di cui agli articoli 18, comma 1, lettera c) e 25 e allo stato di avanzamento presentato con delle perizie giurate di cui all'articolo 26, comma 2, lettera b). Ove ritenuto necessario, i tecnici incaricati delle funzioni di vigilanza possono individuare ulteriori caposaldi di riferimento in relazione allo stato di avanzamento dell'attività e alla prevista suddivisione dell'area di cava in fasi o lotti di coltivazione.
3. L'attività di vigilanza di cui al comma 1 sono eseguite periodicamente con frequenza comunque non inferiore ad un anno, da stabilire per ogni attività in relazione alla dimensione e alle caratteristiche dell'area di cava. Ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera d) della l.r. 2/2000, le operazioni di accertamento o le verifiche di cui al comma 1, anche comprensive delle indagini di cui all'articolo 28 comma 4, sono effettuate tramite il personale, le attrezzature, la strumentazione messa a disposizione dal titolare dell'autorizzazione o con oneri a carico qualora non adeguata o non disponibile.

Art. 30.

(Abrogazioni)

1. Il regolamento regionale 24 maggio 2000, n. 4 è abrogato.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Umbria.

Dato a Perugia, addì 17 febbraio 2005

LORENZETTI

NOTE

LAVORI PREPARATORI

Proposta di regolamento:

- di iniziativa della Giunta regionale su proposta dell'Assessore Monelli, deliberazione n. 2196 del 29 dicembre 2004, atto consiliare n. 2376 (VII^a Legislatura).

- Assegnato per il parere alla II^a Commissione consiliare permanente "Attività economiche – assetto e utilizzazione del territorio – ambiente e infrastrutture – formazione professionale", il 12 gennaio 2005.

- Effettuata sull'atto un'audizione che si è svolta il giorno 24 gennaio 2005.

- Testo licenziato dalla II^a Commissione consiliare permanente il 31 gennaio 2005, con parere e relazione illustrata oralmente dal Consigliere Donati e con il parere del Consiglio delle Autonomie Locali espresso in data 15 dicembre 2004 (Atto n. 2376/BIS).

- Esaminato ed approvato dal Consiglio regionale, con emendamento, nella seduta del 9 febbraio 2005, deliberazione n. 464.

AVVERTENZA – Il testo del regolamento viene pubblicato con l'aggiunta delle note redatte dalla Segreteria generale della Presidenza della Giunta regionale (Servizio Relazioni con il Consiglio regionale – Promulgazione leggi ed emanazione regolamenti e decreti – B.U.R. e Sistema Archivistico – Sezione Promulgazione leggi, emanazione regolamenti e decreti, relazioni con il Consiglio regionale), ai sensi dell'art. 8, commi 1, 3 e 4 della legge regionale 20 dicembre 2000, n. 39, al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni regolamentari modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti normativi qui trascritti.

NOTE (AL TESTO DEL REGOLAMENTO)

Nota al titolo del regolamento:

- La legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2, recante "Norme per la disciplina dell'attività di cava e per il riuso di materiali provenienti da demolizioni", è pubblicata nel S.O. al B.U.R. 12 gennaio 2000, n. 3.

Nota all'art. 1:

- Il testo dell'art. 18-bis, della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2 (si veda la nota al titolo del regolamento), come aggiunto dall'art. 21 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 26 (in S.O. n. 4 al B.U.R. 7 gennaio 2004, n. 1), è il seguente:

«Art. 18-bis

Norme regolamentari di attuazione.

1. Per l'attuazione della presente legge sono adottate norme regolamentari entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della stessa.

2. I Comuni e le Province, nell'ambito delle funzioni attribuite dalla presente legge, disciplinano i procedimenti amministrativi nel rispetto del PRAE e delle norme regolamentari di cui al comma 1.».

Nota all'art. 2, comma 1, lett. a) e h):

- Il testo dell'art. 6 della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2 (si veda la nota al titolo del regolamento), è il seguente:

« Art. 6

Ricomposizione e compensazione ambientale.

1. Ai fini della presente legge per ricomposizione ambientale si intende l'insieme delle azioni da esercitarsi durante e a conclusione dei lavori di coltivazione di cava, aventi il fine di recuperare sull'area ove si è svolta l'attività le condizioni di naturalità preesistenti e un assetto finale dei luoghi coerente e compatibile con il contesto paesaggistico e ambientale locale, nell'ottica della salvaguardia dell'ambiente naturale e del riuso del suolo.

2. Il progetto definitivo di cui all'art. 7, ai fini della ricomposizione ambientale, prevede:

a) la sistemazione geomorfologica, idro-geologica e idraulica;

b) il reinserimento paesaggistico;

c) la destinazione finale del terreno agli usi preesistenti o compatibile con le caratteristiche oggettive dei luoghi originari.

3. Le opere per la realizzazione degli interventi previsti dal progetto, finalizzati alla ricomposizione ambientale, sono eseguite per fasi funzionali durante il periodo di coltivazione della cava in relazione allo stato di avanzamento dei lavori secondo le modalità previste nelle norme regolamentari.

4. Per la coltivazione di cave nelle aree boscate, oltre alla ricomposizione ambientale di cui al comma 1, devono essere effettuati interventi di compensazione ambientale. Per compensazione ambientale s'intende la realizzazione di un imboschimento, per una superficie pari a quella interessata dall'intervento, a cura e spese dell'esercente, su terreno idoneo di cui abbia la disponibilità.

5. Il Comune, anche su proposta dell'istante, può disporre la sostituzione dell'intervento di compensazione ambientale con un contributo di onere equivalente da versare alla Regione, finalizzato ad interventi di miglioramento del patrimonio boschivo, privilegiando quelli di imboscamento.

6. Gli interventi di compensazione ambientale devono comunque avvenire nell'ambito del comune interessato o dei comuni limitrofi.

7. Per l'attività di ricomposizione si possono utilizzare i seguenti materiali:

a) terre e rocce da scavo;

b) materiali da scavo provenienti dalle attività estrattive;

c) materiali provenienti dalla prima lavorazione (frantumazione, selezione-lavaggio) di materiale di scarto.».

Nota all'art. 3, comma 1:

- Il testo dell'art. 5-bis della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2 (si veda la nota al titolo del regolamento), come aggiunto dall'art. 6 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 26 (si veda la nota all'art. 1), è il seguente:

«Art. 5-bis

Accertamento dei giacimenti di cava.

1. L'accertamento della disponibilità di giacimenti di materiali di cava destinati al soddisfacimento del fabbisogno ordinario è effettuato con le procedure di cui al presente articolo dal Comune competente per territorio, su richiesta del proprietario o dei proprietari dei suoli, oppure di altri soggetti aventi titolo, nel rispetto dei criteri e delle modalità stabiliti dal PRAE e dalle norme regolamentari di cui all'art. 18-bis.

2. Con esclusivo riferimento ad aree inerenti attività in esercizio o dismesse il Comune, se i soggetti di cui al comma 1 non richiedono l'accertamento del giacimento, da effettuare su aree contigue a quelle già autorizzate, può procedere d'ufficio all'accertamento stesso, al fine di assicurare il razionale sfruttamento dei giacimenti e l'ottimale ricomposizione ambientale delle aree di cava.

3. Il Comune esamina la richiesta di accertamento in relazione:

a) alla rispondenza della documentazione allegata all'istanza di cui al comma 1;

b) allo stato dei luoghi, loro grado di rinaturazione e reinserimento ambientale nel contesto paesaggistico locale, nel caso di accertamenti che interessino aree di cava dismesse;

c) allo stato di avanzamento delle opere di escavazione e ricomposizione ambientale realizzate o previste, nel caso di accertamenti che interessino cave in esercizio;

d) alle caratteristiche del territorio direttamente o indirettamente interessato, nel caso di accertamenti finalizzati all'apertura di nuove cave;

e) alle previsioni degli strumenti urbanistici del territorio direttamente o indirettamente interessato e alle autorizzazioni rilasciate per l'esercizio delle attività di cava.

4. Il Comune, effettuato l'esame di cui al comma 3, deposita le richieste di accertamento presso gli uffici comunali per dieci giorni consecutivi, durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione. L'effettuato deposito è tempestivamente reso noto al pubblico mediante affissione di un avviso all'Albo pretorio, la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione - BUR, un inserimento nel foglio degli annunci legali - FAL della provincia nonché attraverso altre idonee forme di pubblicità. Entro il termine di venti giorni dalla data di inserzione dell'avviso nel BUR chiunque ne abbia interesse ha facoltà di presentare osservazioni. Le osservazioni sono depositate presso gli uffici comunali e chiunque può prenderne visione ed estrarne copia. Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, chiunque ne ha interesse può presentare brevi repliche. Le norme del presente comma si applicano anche ai procedimenti d'ufficio di cui al comma 2.

5. In caso di richiesta che comporti variante agli strumenti urbanistici, il Comune, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 20, comma 1, lettera f), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, contestualmente all'avviso di cui al comma 4, comunica l'avvenuto deposito alla Azienda unità sanitaria locale (ASL), ai fini della verifica delle condizioni igienico-sanitarie dell'accertamento proposto. La verifica è effettuata entro il termine di pubblicazione.

6. Il Comune al termine delle procedure di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 trasmette alla Provincia la relativa documentazione.

7. La Provincia entro novanta giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma 6 convoca una conferenza di copianificazione con il Comune interessato, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, in quanto compatibile. Alla Conferenza partecipa anche la Regione ai fini della verifica di compatibilità ambientale di cui all'art. 4 della legge regionale 9 aprile 1998, n. 11, nonché ai fini di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 5.

8. Alla conferenza di cui al comma 7 la Provincia, ai fini della formulazione di osservazioni e proposte, invita i Comuni direttamente coinvolti dall'esercizio dell'attività estrattiva, dalle attività di lavorazione, trasformazione e movimentazione dei materiali estratti.

9. Ogni Ente partecipa alla conferenza con un unico rappresentante, legittimato ad esprimere in modo vincolante le valutazioni e la volontà dell'ente medesimo.

10. La conferenza si conclude entro sessanta giorni dalla data di convocazione e, nel rispetto delle modalità e dei criteri del PRAE e delle norme regolamentari di cui all'art. 18-bis, valuta l'istanza di accertamento, in particolare in relazione:

a) alle risultanze dell'esame effettuato dal Comune ai sensi del comma 3;

b) agli insediamenti e alle previsioni, nei territori direttamente o indirettamente interessati, contenute negli strumenti urbanistici del Comune precedente e dei comuni di cui al comma 8;

c) alla presenza, nei territori interessati, di altre cave in esercizio o dismesse e loro

prevedibile sviluppo, di impianti di lavorazione o trasformazione dei materiali estratti, di adeguate opere infrastrutturali;

d) alle osservazioni e repliche pervenute ai sensi del comma 4;

e) alla verifica effettuata dall'ASL di cui al comma 5;

f) alle osservazioni e proposte dei Comuni di cui al comma 8;

g) al rispetto delle previsioni dei piani di cui al comma 12.

11. La valutazione della conferenza può comportare variante agli strumenti urbanistici comunali vigenti, ivi compresa l'eventuale previsione e localizzazione di impianti per la lavorazione o trasformazione dei materiali estratti.

12. La Provincia, nell'ambito della conferenza, verifica il rispetto delle previsioni degli interventi proposti con il Piano urbanistico territoriale - PUT, con il Piano territoriale di coordinamento provinciale - PTCP, con le previsioni dei piani per l'assetto idrogeologico, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 e di altri piani di settore. In caso di variante agli strumenti urbanistici comunali esprime altresì i pareri di cui all'art. 89 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, nonché quelli ai fini idraulici e idrogeologici.

13. La determinazione della conferenza è sottoscritta dai rappresentanti del Comune, della Provincia, della Regione. In caso di mancato accordo unanime l'istanza di cui al comma 1 o l'accertamento di cui al comma 2 sono respinti.

14. In caso di accordo unanime la determinazione della conferenza dichiara la disponibilità del giacimento con particolare riguardo a:

a) individuazione di superficie ed estensione dell'area del giacimento;

b) cubatura totale o residua dei materiali estraibili;

c) prevedibile durata dello sfruttamento del giacimento;

d) destinazione d'uso e previsione di localizzazione degli impianti di lavorazione e trasformazione dei materiali estratti;

e) previsione di destinazione finale dell'area di cava.

15. La determinazione di cui al comma 14 tiene conto delle osservazioni presentate e detta eventuali prescrizioni e limitazioni, recependo le eventuali prescrizioni dettate ai sensi dell'articolo 4 della L.R. n. 11/1998 e la necessità o meno di assoggettare la coltivazione del giacimento di cava alla procedura di VIA di cui all'articolo 5 della L.R. n. 11/1998. Ove previsto, contiene altresì le indicazioni in ordine al rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 151 del D.Lgs. n. 490/1999.

16. La determinazione della conferenza è recepita con conforme provvedimento del Comune procedente.

17. Nel caso di accertamento della disponibilità di un giacimento di cava che comporti variante dello strumento urbanistico comunale vigente, l'adesione all'accordo

manifestata dal rappresentante del Comune deve essere ratificata dal Consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza. L'avvenuta ratifica costituisce approvazione della variante urbanistica.

18. Il provvedimento comunale di cui al comma 16 e la deliberazione consiliare di cui al comma 17 sono pubblicati nel BUR.

19. La determinazione della conferenza e il conforme provvedimento comunale di cui al comma 17 sono trasmessi alla Regione ai fini dell'inserimento del giacimento di cava nel PRAE.».

Note all'art. 5:

- Il testo dell'art. 4 della legge regionale 9 aprile 1998, n. 11, recante "Norme in materia di impatto ambientale" (in S.O. n. 1 al B.U.R. 22 aprile 1998, n. 26), è il seguente:

«Art. 4
Procedura di verifica.

1. I soggetti che intendono realizzare le opere di cui all'art. 3, comma 3, sottopongono il relativo progetto alla procedura di verifica, presentando alla Giunta regionale apposita domanda. Alla domanda sono allegati nel numero di copie richieste:

a) progetto preliminare redatto ai sensi dell'articolo 16 della legge 11 febbraio 1994, n. 109;

b) dichiarazione di cui all'articolo 5 comma 2, lett. e) resa nei termini di cui al comma 9 dello stesso articolo;

c) rapporto ambientale sottoscritto da tecnici abilitati contenente tutte le informazioni e i dati necessari per individuare e valutare i principali effetti che le opere possono avere sull'ambiente, tenuto conto degli elementi di verifica di cui all'allegato D) del D.P.R. 12 aprile 1996.

2. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda e della documentazione di cui al comma 1 la Giunta regionale, sulla base dell'istruttoria dell'ufficio competente nonché sulla base degli elementi di verifica, dichiara la necessità di sottoporre il progetto alla procedura di valutazione di impatto ambientale, ovvero la esclusione dello stesso da tale procedura dettando eventuali prescrizioni. Il termine può essere rinnovato una sola volta per ulteriori quindici giorni, in presenza di motivate necessità su conforme disposizione della Giunta regionale, dandone comunicazione all'interessato.

3. Il Presidente della Giunta regionale, decorsi i termini di cui al precedente comma, nei quindici giorni successivi assume in merito le eventuali proprie determinazioni sul progetto presentato.

4. La inutile decorrenza dei termini di cui ai commi 2 e 3 comporta l'esclusione del progetto dalla procedura di valutazione di impatto ambientale.

5. Le determinazioni di cui ai commi 2 e 3 e l'elenco delle decorrenze dei termini di cui al comma 4 sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'Umbria.

6. Presso l'Area operativa assetto del territorio - piano urbanistico territoriale competente per l'istruttoria sulla valutazione di impatto ambientale è istituito un registro delle procedure di verifica, nel quale sono annotate le domande e i relativi esiti; chiunque può prenderne visione senza formalità.».

- Il testo dell'art. 5 della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2 (si veda la nota al titolo del regolamento), è il seguente:

«Art. 5

Aree di cava.

1. L'estrazione del materiale di cava di cui al comma 1 dell'articolo 2 è consentita nelle aree del territorio regionale destinate dagli strumenti urbanistici generali comunali ad attività estrattiva; all'interno dei giacimenti di cui è stata riconosciuta la disponibilità ai sensi dell'articolo 5-bis, salvo quanto previsto per il fabbisogno straordinario e le calamità naturali.

2. È comunque vietata l'apertura di nuove cave e la riattivazione di cave dismesse all'interno dei seguenti ambiti o vincoli ostativi come individuati e definiti dal PRAE o suoi aggiornamenti:

- a) alvei dei corsi d'acqua e laghi, fasce di rispetto, aree del demanio idrico;
- b) aree con acquiferi a vulnerabilità estremamente elevata ed elevata;
- c) aree con acquiferi alluvionali di interesse regionale limitatamente alla porzione posta a valle della diga di Corbara;
- d) ambiti di coltivazione delle acque minerali;
- e) fasce di rispetto delle acque destinate al consumo umano;
- f) siti di interesse comunitario (SIC), zone di protezione speciale (ZPS), siti di interesse regionale (SIR);
- g) parchi nazionali e regionali, comprese le aree contigue;
- h) aree di elevata diversità flogistico - vegetazionale;
- i) aree superiori alla quota di 1200 m.s.m.;
- j) aree del patrimonio agroforestale e dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali;
- k) boschi di latifoglie, di alto fusto o in conversione ad alto fusto, nei castagneti da frutto e nei boschi planiziali;
- l) zone di interesse archeologico tutelate ai sensi dell'art. 146, comma 1, lettera m), del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490;
- m) aree archeologiche tutelate con vincolo diretto e indiretto ai sensi della L. n. 1089/1939;

n) aree vincolate ai sensi dell'art. 139, comma 1, lettere a) e b), del D.Lgs. n. 490/1999;

o) aree tutelate ai sensi dell'art. 29, commi 2 e 3, della L.R. 24 marzo 2000, n. 27.

3. All'interno degli ambiti di cui al comma 2 sono consentiti interventi di ampliamento o completamento delle cave in esercizio e di reinserimento o recupero ambientale di cave dismesse, come definiti e nei soli casi previsti dal PRAE.

4. Per gli interventi ricadenti all'interno degli ambiti di cui alla lettera f) del comma 2, nella Conferenza di cui al comma 7 dell'art. 5-bis, la Giunta regionale esprime la valutazione di incidenza di cui alla Direttiva 92/43/CE "Habitat".

5. Per gli interventi ricadenti all'interno degli ambiti di cui alla lettera g) del comma 2 nella Conferenza di cui al comma 7 dell'art. 5-bis la Giunta regionale esprime parere vincolante, fermo restando che non sono consentiti interventi di ampliamento ad eccezione di quelli destinati alla estrazione di pietre ornamentali in corso di attività alla data di entrata in vigore della presente legge.

6. L'esercizio dell'attività estrattiva è comunque subordinato all'accertamento e conseguente mitigazione o compensazione degli impatti causati dall'attività di cava all'ambiente e al territorio, con particolare riferimento ai seguenti ambiti o vincoli condizionanti come individuati e definiti dal PRAE o suoi aggiornamenti:

a) insediamenti di valore storico culturale;

b) nuclei e centri abitati;

c) rete stradale di interesse regionale e tracciati ferroviari;

d) complessi di cose immobili e bellezze panoramiche di cui all'art. 139, comma 1, lettere c) e d) del D.Lgs. n. 490/1999;

e) aree boscate;

f) aree di particolare interesse geologico;

g) acquiferi dei complessi carbonatici;

h) zone o fasce di esondazione dei corsi d'acqua e aree a rischio frana.».

- Il D.P.R. 12 aprile 1996, recante "Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40, comma 1, della L. 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale", è pubblicato nella G.U. 7 settembre 1996, n. 210. Si riporta il testo dell'allegato D:

«Allegato D

ELEMENTI DI VERIFICA DI CUI ALL'ART. 1, COMMI 6 E 7

1. Caratteristiche.

Le caratteristiche del progetto devono essere prese in considerazione in particolare in rapporto ai seguenti elementi:

dimensioni del progetto (superfici, volumi, potenzialità);

utilizzazione delle risorse naturali;

produzione di rifiuti;

inquinamento e disturbi ambientali;

rischio di incidenti;

impatto sul patrimonio naturale e storico, tenuto conto della destinazione delle zone che possono essere danneggiate (in particolare zone turistiche, urbane o agricole).

2. Ubicazione del progetto.

La sensibilità ambientale delle zone geografiche che possono essere danneggiate dal progetto, deve essere presa in considerazione, tenendo conto in particolare dei seguenti elementi:

la qualità e la capacità di rigenerazione delle risorse naturali della zona;

la capacità di carico dell'ambiente naturale, con particolare attenzione alle seguenti zone:

a) zone costiere;

b) zone montuose e forestali;

c) zone nelle quali gli standard di qualità ambientale della legislazione comunitaria sono già superati;

d) zone a forte densità demografica;

e) paesaggi importanti dal punto di vista storico, culturale e archeologico;

f) aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle acque pubbliche;

g) effetti dell'opera sulle limitrofe aree naturali protette.».

- La Direttiva del Consiglio del 3 marzo 1997 n. 97/11/CE che modifica la direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, è pubblicata nella G.U.C.E. 14 marzo 1997, n. L 73.

Si riporta il testo dell'allegato III:

«Allegato III

Criteria di selezione di cui all'articolo 4, paragrafo 3

1. Caratteristiche dei progetti

Le caratteristiche dei progetti debbono essere considerate tenendo conto, in particolare:

- delle dimensioni del progetto,
- del cumulo con altri progetti,
- dell'utilizzazione di risorse naturali,
- della produzione di rifiuti,
- dell'inquinamento e disturbi ambientali,
- del rischio di incidenti, per quanto riguarda, in particolare, le sostanze o le tecnologie utilizzate.

2. Localizzazione dei progetti

Deve essere considerata la sensibilità ambientale delle aree geografiche che possono risentire dell'impatto dei progetti, tenendo conto, in particolare:

- dell'utilizzazione attuale del territorio;
- della ricchezza relativa, della qualità e della capacità di rigenerazione delle risorse naturali della zona;
- della capacità di carico dell'ambiente naturale, con particolare attenzione alle seguenti zone:
 - a) zone umide;
 - b) zone costiere;
 - c) zone montuose o forestali;
 - d) riserve e parchi naturali;
 - e) zone classificate o protette dalla legislazione degli Stati membri; zone protette speciali designate dagli Stati membri in base alle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE;
 - f) zone nelle quali gli standard di qualità ambientale fissati dalla legislazione comunitaria sono già stati superati;
 - g) zone a forte densità demografica;
 - h) zone di importanza storica, culturale o archeologica.

3. Caratteristiche dell'impatto potenziale

Gli effetti potenzialmente significativi dei progetti debbono essere considerati in relazione ai criteri stabiliti ai punti 1 e 2 e tenendo conto, in particolare:

- della portata dell'impatto (area geografica e densità della popolazione interessata);

- della natura transfrontaliera dell'impatto;
- dell'ordine di grandezza e della complessità dell'impatto;
- della probabilità dell'impatto;
- della durata, frequenza e reversibilità dell'impatto.».

- Il Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”, pubblicato nel S.O. alla G.U. 23 ottobre 1997, n. 248, è stato modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120 (in G.U. 30 maggio 2003, n. 124) e con Decreto Ministeriale 20 gennaio 1999 (in G.U. 9 febbraio 1999, n. 32).

Si riporta il testo dell' Allegato G:

«Allegato G
(previsto dall'art. 5, comma 4)

CONTENUTI DELLA RELAZIONE PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA DI PIANI E PROGETTI

1. Caratteristiche dei piani e progetti

Le caratteristiche dei piani e progetti debbono essere descritte con riferimento, in particolare:

- alle tipologie delle azioni e/o opere;
- alle dimensioni e/o ambito di riferimento;
- alla complementarietà con altri piani e/o progetti;
- all'uso delle risorse naturali;
- alla produzione di rifiuti;
- all'inquinamento e disturbi ambientali;
- al rischio di incidenti per quanto riguarda, le sostanze e le tecnologie utilizzate..

2. Area vasta di influenza dei piani e progetti - interferenze con il sistema ambientale :

Le interferenze di piani e progetti debbono essere descritte con riferimento al sistema ambientale considerando:

- componenti abiotiche;
- componenti biotiche;
- connessioni ecologiche.

Le interferenze debbono tener conto della qualità, della capacità di rigenerazione delle risorse naturali della zona e della capacità di carico dell'ambiente naturale, con riferimento minimo alla cartografia del progetto CORINE LAND COVER [*].

[*] Progetto CORINE LAND COVER: si tratta di un progetto che fa parte del programma comunitario CORINE, il sistema informativo creato allo scopo di coordinare a livello europeo le attività di rilevamento, archiviazione, elaborazione e gestione di dati territoriali relativi allo stato dell'ambiente. Tale progetto ha previsto la redazione, per tutto il territorio nazionale, di una carta della copertura del suolo in scala 1: 100.000. ».

- Per il testo dell'art. 6 della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2, si veda la nota all'art. 2, comma 1, lett. a) e h).

Note all'art. 6, commi 3 lett. b) e 5:

- Per il testo dell'art. 5, comma 2, della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2, si vedano le note all'art. 5.

- Per il testo dell'art. 5-bis della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2, si veda la nota all'art. 3, comma 1.

Nota all'art. 7, comma 2, lett. b):

- Per il testo dell'art. 5, comma 2, della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2, si vedano le note all'art. 5.

Nota all'art. 9, commi 2 e 4:

- Per il testo dell'art. 5-bis, commi 4 e 5, della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2, si veda la nota all'art. 3, comma 1.

Nota all'art. 10, commi 1, 5 e 6:

- Per il testo dell'art. 5-bis della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2, si veda la nota all'art. 3, comma 1.

Note all'art. 11, commi 1, 2, 3 e 4:

- Per il testo dell'art. 4 della legge regionale 9 aprile 1998, n. 11, si vedano le note all'art. 5.

- Il testo degli artt. 3, comma 1, e 5 della legge regionale 9 aprile 1998, n. 11 (si vedano le note all'art. 5), è il seguente:

«Art. 3

Ambito di applicazione.

1. I progetti indicati nell'allegato A) di cui al D.P.R. 12 aprile 1996 e quelli di ampliamento o trasformazione delle opere esistenti quando da tali interventi derivi un impianto o un'opera che nel complesso presenti le caratteristiche dell'Allegato "A",

limitatamente agli interventi di ampliamento o trasformazione, sono assoggettati alla procedura di valutazione di impatto ambientale. Alla stessa procedura sono sottoposti i progetti indicati nell'allegato B) di cui al D.P.R. 12 aprile 1996, qualora ricadano, anche parzialmente, nelle aree naturali protette istituite ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e della legge regionale 3 marzo 1995, n. 9, nonché nelle aree di particolare interesse agricolo, di particolare interesse naturalistico ambientale e in quelle ove sono presenti risorse idriche, come specificatamente indicate dal piano urbanistico territoriale ai sensi e per gli effetti della legge regionale 27 dicembre 1983, n. 52 e successive modificazioni e integrazioni.

Omissis.

Art. 5

Procedura di valutazione di impatto ambientale.

1. Il soggetto proponente la realizzazione di un'opera da assoggettare alla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, presenta alla Giunta regionale apposita domanda.

2. Alla domanda è allegata la seguente documentazione nel numero di copie richiesto:

a) progetto definitivo redatto ai sensi dell'articolo 16 della legge 11 febbraio 1994, n. 109;

b) studio di impatto ambientale, a firma di tecnici abilitati, redatto secondo quanto previsto all'articolo 6 ed all'allegato C) del D.P.R. 12 aprile 1996 e dagli articoli 3, 4, 5 e allegati I e II del D.P.C.M. 27 dicembre 1988;

c) attestazione delle avvenute presentazioni di cui al comma 4;

d) dichiarazione, ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, di avvenuta richiesta di pubblicazione di cui al comma 5;

e) dichiarazione del sindaco sulla compatibilità urbanistica dell'opera.

3. Ai soggetti i cui progetti, ai sensi dell'art. 3, comma 3, sono assoggettati alla procedura di valutazione di impatto ambientale, è richiesta a completamento, la documentazione di cui al precedente comma.

4. La domanda e la documentazione di cui ai punti a) e b) del comma 2 sono presentate, a cura del soggetto proponente, presso la Provincia e i Comuni nel cui territorio è prevista la realizzazione dell'opera, nonché presso gli Enti di gestione delle aree naturali protette ricomprese nel progetto. La sola domanda è presentata a cura del soggetto proponente presso i Comuni confinanti, adiacenti al territorio in cui è prevista la realizzazione dell'opera. Entro e non oltre trenta giorni dalla data di ricevimento della domanda, la Provincia, i Comuni e gli Enti di gestione delle aree naturali protette comunicano il proprio parere alla Giunta regionale.

5. Alla domanda è data pubblicità, a cura e spese del soggetto proponente, mediante pubblicazione di annuncio su uno dei quotidiani regionali di maggiore diffusione e nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'Umbria.

6. Il Comune o i Comuni nel cui territorio l'opera deve essere realizzata, assicurano l'immediato deposito della domanda e degli allegati. Chiunque può prenderne visione o estrarne copia a proprie spese e presentare osservazioni alla Giunta regionale entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'annuncio di cui al comma 5 nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'Umbria.

7. Nel caso di progetti che possono determinare rilevanti impatti sul territorio di altre regioni confinanti, la Giunta regionale trasmette la domanda e la documentazione di cui ai punti a) e b) del comma 2 alle Regioni interessate, le quali comunicano il proprio parere nel termine di trenta giorni.

8. La mancata acquisizione dei pareri di cui ai precedenti commi non determina la improcedibilità dell'istruttoria.

9. La dichiarazione del sindaco di cui al comma 2, lettera e), è resa entro venti giorni dalla richiesta.».

- Per il testo dell'art. 5, commi 4 e 5, della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2, si vedano le note all'art. 5.

- Per l'Allegato D del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, si vedano le note all'art. 5.

- Per l'Allegato III della direttive 97/11/CE, si vedano le note all'art. 5.

- La Direttiva 79/409/CE, recante "Direttiva del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici", è pubblicata nella G.U.C.E. 25 aprile 1979, n. L 103.

- La Direttiva 92/43/CE, recante "Direttiva del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche", è pubblicata nella G.U.C.E. 22 luglio 1992, n. L 206.

Note all'art. 12, commi 2, 3 e 4:

- Il testo dell'art. 7, commi 2 e 4, della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2, (si veda la nota al titolo del regolamento), è il seguente:

«Art. 7

Procedimento per l'approvazione del progetto.

Omissis.

2. Per soggetti interessati si intendono le aziende dotate della necessaria capacità tecnica ed economica per realizzare i lavori di estrazione, ricomposizione, lavorazione o trasformazione dei materiali estratti.

Omissis.

4. Nei trenta giorni successivi il Comune convoca una conferenza di servizi per l'approvazione del progetto definitivo, da effettuarsi entro trenta giorni dalla data di convocazione. Alla conferenza sono invitate le pubbliche amministrazioni competenti a rilasciare pareri, nulla osta, assensi o autorizzazioni e la Provincia territorialmente

competente, ai fini della verifica della congruità del progetto con le linee di intervento per l'attività estrattiva, ai sensi della lettera a) del comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale 10 aprile 1995, n. 28, come modificata dall'articolo 37 della L.R. n. 31/1997.

Omissis.».

- La legge 31 maggio 1965, n. 575, recante “Disposizioni contro la mafia” (in G.U. 5 giugno 1965, n. 138), è stata modificata con: legge 13 settembre 1982, n. 646 (in G.U. 14 settembre 1982, n. 253), legge 19 marzo 1990, n. 55 (in G.U. 23 marzo 1990, n. 69), decreto legge 13 maggio 1991, n. 152 (in G.U. 13 maggio 1991, n. 110), convertito in legge con modificazioni dall'art. 1, comma 1, della legge 12 luglio 1991, n. 203 (in G.U. 12 luglio 1991, n. 162) e decreto legge 8 giugno 1992, n. 306 (in G.U. 8 giugno 1992, n. 133), convertito in legge con modificazioni dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 (in G.U. 7 agosto 1992, n. 185). Si riporta il testo dell'art. 10:

«Art. 10.

1. Le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una misura di prevenzione non possono ottenere:

a) licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio;

b) concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonché concessioni di beni demaniali allorché siano richieste per l'esercizio di attività imprenditoriali;

c) concessioni di costruzione, nonché di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione e concessioni di servizi pubblici;

d) iscrizioni negli albi di appaltatori o di fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica amministrazione e nell'albo nazionale dei costruttori, nei registri della camera di commercio per l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri di commissionari astatori presso i mercati anonari all'ingrosso;

e) altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio, o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati;

f) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali.

2. Il provvedimento definitivo di applicazione della misura di prevenzione determina la decadenza di diritto dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, abilitazioni ed erogazioni di cui al comma 1, nonché il divieto di concludere contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi riguardanti la pubblica amministrazione e relativi subcontratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in opera. Le licenze, le autorizzazioni e le concessioni sono ritirate e le iscrizioni sono cancellate a cura degli organi competenti.

3. Nel corso del procedimento di prevenzione, il tribunale, se sussistono motivi di particolare gravità, può disporre in via provvisoria i divieti di cui ai commi 1 e 2 e sospendere l'efficacia delle iscrizioni, delle erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti di cui ai medesimi commi. Il provvedimento del tribunale può essere in qualunque

momento revocato dal giudice precedente e perde efficacia se non è confermato con il decreto che applica la misura di prevenzione.

4. Il tribunale dispone che i divieti e le decadenze previsti dai commi 1 e 2 operino anche nei confronti di chiunque conviva con la persona sottoposta alla misura di prevenzione nonché nei confronti di imprese, associazioni, società e consorzi di cui la persona sottoposta a misura di prevenzione sia amministratore o determini in qualsiasi modo scelte e indirizzi. In tal caso i divieti sono efficaci per un periodo di cinque anni.

5. Per le licenze ed autorizzazioni di polizia, ad eccezione di quelle relative alle armi, munizioni ed esplosivi, e per gli altri provvedimenti di cui al comma 1 le decadenze e i divieti previsti dal presente articolo possono essere esclusi dal giudice nel caso in cui per effetto degli stessi verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento all'interessato e alla famiglia.

5-bis. Salvo che si tratti di provvedimenti di rinnovo, attuativi o comunque conseguenti a provvedimenti già disposti, ovvero di contratti derivati da altri già stipulati dalla pubblica amministrazione, le licenze, le autorizzazioni, le concessioni, le erogazioni, le abilitazioni e le iscrizioni indicate nel comma 1 non possono essere rilasciate o consentite e la conclusione dei contratti o subcontratti indicati nel comma 2 non può essere consentita a favore di persone nei cui confronti è in corso il procedimento di prevenzione senza che sia data preventiva comunicazione al giudice competente, il quale può disporre, ricorrendone i presupposti, i divieti e le sospensioni previsti a norma del comma 3. A tal fine, i relativi procedimenti amministrativi restano sospesi fino a quando il giudice non provvede e, comunque, per un periodo non superiore a venti giorni dalla data in cui la pubblica amministrazione ha proceduto alla comunicazione.

5-ter. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 4 si applicano anche nei confronti delle persone condannate con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale.».

- Per il testo dell'art. 5, comma 2, lettere b), c) e d), della legge regionale 9 aprile 1998, n. 11, si vedano le note all'art. 11, commi 1, 2, 3 e 4.

- Per il testo dell'art. 5-bis, comma 16, della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2, si veda la nota all'art. 3, comma 1.

- Il testo dell'art. 8 della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2, (si veda la nota al titolo del regolamento), come modificato dalla legge regionale 29 dicembre 2003, n. 26 (si veda la nota all'art. 1), è il seguente:

«Art. 8
Autorizzazione.

1. La coltivazione dei giacimenti di cava per il soddisfacimento del fabbisogno ordinario, esclusi i casi di cui all'articolo 8-bis è subordinata ad autorizzazione rilasciata dal Comune entro venti giorni dall'approvazione del progetto definitivo ai sensi dell'art. 7.

2. L'autorizzazione ha per oggetto:

- a) l'attività di estrazione;
- b) la ricomposizione ambientale;
- c) i connessi impianti di prima lavorazione dei materiali e i servizi di cantiere ubicati entro il perimetro della cava;
- d) le strade di cantiere.

3. L'autorizzazione contiene:

- a) la localizzazione e la superficie dell'area estrattiva;
- b) il tipo e la quantità di materiali estraibili;
- c) le eventuali prescrizioni e modalità da osservarsi nell'attività estrattiva e negli interventi di ricomposizione, anche in ordine ai materiali da impiegare, e di compensazione ambientale;
- d) il termine di durata dell'autorizzazione in relazione alla quantità e qualità dei materiali estraibili;
- e) i nulla - osta, le autorizzazioni o gli assensi comunque denominati e acquisiti in sede di conferenza di servizi;
- f) l'obbligo del versamento dei contributi ai sensi del comma 1 dell'art. 12 e degli oneri di cui al comma 5 dell'art. 6;
- g) gli estremi della garanzia prestata ai sensi del comma 1 dell'art. 10.

4. Il termine massimo di durata dell'autorizzazione è fissato in anni dieci, prorogabile per non più di due anni nel solo caso in cui alla data prevista per la scadenza non siano state estratte le quantità autorizzate. La domanda di proroga è inoltrata al Comune trenta giorni prima della data di scadenza, con indicazione delle quantità non estratte e dei tempi occorrenti per completare l'escavazione.

5. Salvo quanto previsto dal comma 6 le varianti al progetto autorizzato sono approvate dal Comune competente.

6. Le varianti per le quali sia necessario acquisire nulla-osta, autorizzazioni, pareri o altri assensi comunque denominati da parte di amministrazioni diverse dal Comune, sono approvati in sede di conferenza di servizi ai sensi dell'art. 7.

6-bis. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva per il soddisfacimento del fabbisogno straordinario, di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b), è rilasciata dal Comune competente per territorio, nel rispetto dei criteri del PRAE e delle norme regolamentari di cui all'articolo 18-bis. Sulla richiesta del soggetto interessato il Comune si pronuncia previa approvazione del progetto definitivo da parte della conferenza di cui all'articolo 7, comma 4 e acquisito il conforme parere della Giunta regionale inerente le determinazioni in ordine alle procedure di VIA di cui alla L.R. n. 11/1998. Il rilascio dell'autorizzazione, ove occorra, costituisce, variante agli strumenti urbanistici comunali.

6-ter. L'autorizzazione di cui al comma 6-bis è rilasciata a condizione che i materiali estratti siano esclusivamente destinati alla realizzazione di grandi opere pubbliche, siano reperiti in prossimità dei cantieri di lavoro e non vi sia disponibilità nelle vicinanze di idonei materiali provenienti da cave autorizzate.».

- Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (Testo A)”, è pubblicato nel S.O. alla G.U. 20 febbraio 2001, n. 42.

Note all'art. 13, comma 2:

- Per il testo dell'art. 8 della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2, si vedano le note all'art. 12, commi 2, 3 e 4.

- Per il testo dell'art. 5-bis, comma 16, della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2, si veda la nota all'art. 3, comma 1.

Note all'art. 14, comma 1:

- Per il testo dell'art. 6, comma 2, lett. a), della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2, si veda la nota all'art. 2, comma 1, lett. a) e h).

- Il decreto del Ministro dei lavori pubblici 11 marzo 1988, recante “Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione”, è pubblicato nel S.O. alla G.U. 1 giugno 1988, n. 127.

- Il decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, recante “Norme di polizia delle miniere e delle cave”, è pubblicato nel S.O. alla G.U. 11 aprile 1959, n. 87.

Nota all'art. 15, comma 3:

- Per il testo dell'art. 6, comma 4, della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2, si veda la nota all'art. 2, comma 1, lett. a) e h).

Note all'art. 16, commi 1 e 3:

- Per il testo dell'art. 5, comma 6, della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2, si vedano le note all'art. 5.

- Per il testo dell'art. 6, commi 4 e 7, lett. a), b) e c), della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2, si vedano le note all'art. 2, comma 1, lett. a) e h).

- Il testo dell'art. 12, della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2, (si veda la nota al titolo del regolamento), come modificato ed integrato con leggi regionali 29 dicembre 2003, n. 26 (si veda la nota all'art. 1) e 23 dicembre 2004, n. 34 (in B.U.R. 31 dicembre 2004, n. 57), è il seguente:

«Art. 12

Contributo per la tutela dell'ambiente.

1. La coltivazione di materiali di cava comporta il pagamento di un contributo per la tutela dell'ambiente, proporzionale alla quantità di materiale estratto nell'anno precedente o frazione di anno, così come risultante dalla perizia giurata di cui all'articolo 11, comma 1, lettera f).

2. Il contributo di cui al comma 1 è determinato e versato dal titolare dell'autorizzazione o della concessione entro il 30 giugno di ogni anno, in base ai seguenti importi unitari per ciascun metro cubo estratto con riferimento alle categorie di materiali indicate:

a) ghiaie e sabbie: 0,25 euro;

b) argille: 0,25 euro;

c) arenarie e calcareniti: 0,30 euro;

d) calcari: 0,35 euro;

e) basalti: 0,35 euro;

f) altre: 0,30 euro.

3. Il cinquanta per cento del contributo di cui al comma 2 va versato a favore del Comune e l'altro cinquanta per cento a favore della Regione.

4. Il Comune utilizza le somme di cui al comma 3 sulla base di un piano di riparto, anche pluriennale, da inviare alla Regione, per interventi infrastrutturali opere e servizi di tutela ambientale, comunque connesse all'esercizio dell'attività estrattiva, compreso il recupero ambientale delle cave dismesse.

5. La Regione utilizza le somme di cui al comma 3 anche per:

a) studi, ricerche, attività di supporto alla programmazione regionale, promozione e sostegno ad azioni e politiche di piano, compreso l'impiego nella realizzazione di opere infrastrutturali e di edilizia residenziale di materiali assimilabili o alternativi ai prodotti di cava;

b) finanziamenti in favore delle Province per le attività di vigilanza in materia di cave;

c) interventi di tutela e salvaguardia ambientale e sviluppo sostenibile.

6. La somma erogata a favore delle Province è ripartita in ragione delle quantità di materiali di cava estratti nel territorio di competenza.

7. Gli importi unitari di cui al comma 2 sono modificabili annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 27 della L.R. 28 febbraio 2000, n. 13.

8. Sono assoggettati al pagamento del contributo di cui al comma 1 i materiali assimilabili di cui all'articolo 18-ter, limitatamente a quelli provenienti da scavi di opere private e per quantità superiori a mille metri cubi.

9. Non sono assoggettati al pagamento del contributo di cui al comma 1 i materiali provenienti da attività di cava che non eccedono il limite di mille metri cubi annuali, nonché quelli provenienti da attività di cava autorizzate ai sensi dell'articolo 8, comma 6-bis.».

- Per il testo dell'art. 5-bis, comma 16, della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2, si veda la nota all'art. 3, comma 1.

Note all'art. 19:

- Per il testo dell'art. 7, comma 4, della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2, si vedano le note all'art. 12, commi 2, 3 e 4.

- Per il testo dell'art. 4, della legge regionale 9 aprile 1998, n. 11, si vedano le note all'art. 5.

- Per il testo dell'art. 8, commi 1 e 6-bis, della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2, si vedano le note all'art. 12, commi 2, 3 e 4.

Note all'art. 20, comma 1:

- Per il testo dell'art. 8, comma 1, della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2, si vedano le note all'art. 12, commi 2, 3 e 4.

- Il testo dell'art. 11, comma 1, lett. a), d) e f), della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2, (si veda la nota al titolo del regolamento), è il seguente:

«Art. 11

Adempimenti connessi con l'autorizzazione.

1. Il titolare dell'autorizzazione o della concessione ha l'obbligo di:

a) nominare, prima dell'inizio dei lavori, il direttore dei lavori di cava, allegando la relativa accettazione, quale figura responsabile della corretta esecuzione dei lavori di escavazione e ricomposizione ambientale;

Omissis.

d) mettere a disposizione dei funzionari incaricati delle operazioni di accertamento di cui all'articolo 13 e delle funzioni di ispezione e vigilanza di cui all'articolo 14 gli strumenti e il personale necessari;

Omissis.

f) presentare al Comune competente per territorio, entro il 31 gennaio di ogni anno, una perizia giurata attestante lo stato di avanzamento dell'attività di cava, sottoscritta dallo stesso titolare e dal direttore e redatta da tecnici abilitati, con le modalità e i contenuti previsti dalle norme regolamentari di cui all'articolo 18-bis. Copia della perizia va altresì trasmessa alla Regione e alla Provincia competente;

Omissis.».

Nota all'art. 21, comma 1:

- Per il testo dell'art. 8, comma 6-bis, della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2, si vedano le note all'art. 12, commi 2, 3 e 4.

Nota all'art. 22:

- Per il testo dell'art. 5-bis della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2, si veda la nota all'art. 3, comma 1.

- Il testo dell'art. 8-bis della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2 (si veda la nota al titolo del regolamento), come aggiunto dall'art. 10, della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 26 (si veda la nota all'art. 1), è il seguente:

«Art. 8-bis
Concessioni.

1. La coltivazione dei giacimenti di cava, ricadenti su terreni di proprietà di Regione, enti locali o altri enti di diritto pubblico è subordinata a concessione di coltivazione rilasciata dal Comune nel rispetto dei criteri del PRAE e delle norme regolamentari di cui all'art. 18-bis. Il Comune provvede altresì al rilascio della concessione ai sensi dell'articolo 45 del R.D. n. 1443/1927.

2. La concessione è rilasciata previa stipula di convenzione, con la quale sono regolati oneri e obblighi del concessionario in favore del Comune e degli enti o soggetti proprietari dei suoli.».

Note all'art. 23:

- Per il testo dell'art. 12, della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2, si vedano le note all'art. 16, commi 1 e 3.

- Il testo dell'art. 14 della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2, (si veda la nota al titolo del regolamento), come modificato dall'art. 16 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 26 (si veda la nota all'art. 1), è il seguente:

«Art. 14
Funzione di vigilanza e di polizia mineraria.

1. Le funzioni di vigilanza sull'attività di cava, in ordine al rispetto del progetto e delle prescrizioni dell'autorizzazione, sono esercitate dalle Province.

1-bis. Gli atti, i verbali, i rapporti prodotti a seguito dell'attività di vigilanza sono trasmessi al Comune interessato al fine dell'adozione dei provvedimenti definitivi.

1-ter. Le modalità per il coordinamento tra Provincia e Comuni sono definite dalla Giunta regionale con apposito atto d'indirizzo e coordinamento.

2. Le funzioni di vigilanza sulle norme di polizia delle cave di cui al D.P.R. n. 128/1959, e successive modificazioni, ivi comprese quelle già di competenza dell'ingegnere capo, nonché sulla sicurezza e salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. 19

settembre 1994, n. 626 e al D.Lgs. n. 624/1996 sono di competenza delle Province, di seguito indicate come Autorità di vigilanza.

3. L'autorità di vigilanza per le funzioni di cui al comma 2 può avvalersi, previa stipula di apposita convenzione, di altri organismi e amministrazioni pubbliche, con specifiche competenze in materia e in particolare dell'ARPA.

4. L'Autorità di vigilanza, per le sole incombenze di ordine igienico sanitario, può avvalersi, con oneri a carico del datore di lavoro, della USL competente per territorio, ai sensi del comma 2 dell'art. 3, D.Lgs. n. 624/1996.

5. Abrogato.

6. Nel programma pluriennale e nei piani attuativi annuali delle attività di formazione professionale di cui alla legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69 e successive modificazioni ed integrazioni, sono previste iniziative formative per il personale addetto alle funzioni di vigilanza e controllo ed alle attività estrattive.».

Nota all'art. 24:

- Il testo dell'art. 9 della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2 (si veda la nota al titolo del regolamento), come modificato dall'art. 11 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 26 (si veda la nota all'art. 1), è il seguente:

«Art. 9

Subingresso nelle coltivazioni.

1. L'autorizzazione o concessione ha natura personale e non può essere trasferita a terzi.

2. Nel caso di trasferimento del diritto sul giacimento, l'avente causa deve chiedere al Comune di subentrare nella titolarità dell'autorizzazione.

3. La richiesta di cui al comma 2, con i contenuti stabiliti dalle norme regolamentari e con allegato il titolo da cui risulti la disponibilità dell'area di coltivazione, deve essere presentata entro il termine perentorio di trenta giorni dall'atto di trasferimento tra vivi ed entro centoventi giorni nel caso di trasferimento per causa di morte.

4. Qualora l'avente diritto non presenti la domanda di subingresso nei termini di cui al comma 3, l'autorizzazione decade di diritto.

5. Il subentrante è soggetto, fino alla emanazione del nuovo provvedimento di autorizzazione, a tutti gli obblighi imposti dal provvedimento originario.».

Note all'art. 26, commi 1 e 4:

- Per il testo dell'art. 11, comma 1, lett. f), della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2, si vedano le note all'art. 20, comma 1.

- Per il testo dell'art. 12, comma 2, della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2, si vedano le note all'art. 16, commi 1 e 3.

Note all'art. 27:

- Il testo dell'art. 10, commi 1 e 4, della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2, (si veda la nota al titolo del regolamento), come modificato dall'art. 12, comma 1, della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 26 (si veda la nota all'art. 1), è il seguente:

«Art. 10

Garanzie patrimoniali.

1. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla presentazione da parte dell'istante a favore del Comune, di una cauzione o garanzia fideiussoria, con esclusione del beneficio di preventiva escussione di cui al comma 2 dell'art. 1944 del codice civile. La garanzia è di entità tale da garantire, anche limitatamente a una o più fasi successive e funzionali, l'esecuzione di tutte le opere relative alla realizzazione del progetto ed alla ricomposizione ambientale.

Omissis.

4. A richiesta degli interessati la garanzia può essere svincolata anche parzialmente, con cadenza minima annuale, per l'ammontare delle opere di ricomposizione ambientale realizzate.

Omissis.».

- Il testo dell'art. 13, commi 1 e 2, della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2, (si veda la nota al titolo del regolamento), come modificato dall'art. 15, commi 1 e 2, della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 26 (si veda la nota all'art. 1), è il seguente:

«Art. 13

Adempimenti connessi con l'ultimazione dei lavori di coltivazione.

1. Ultimati i lavori di coltivazione e di ricomposizione e compensazione ambientale, il titolare della autorizzazione ne dà comunicazione al Comune e alla Provincia, per i provvedimenti di rispettiva competenza.

2. L'accertamento di cui al comma 1 è effettuato mediante sopralluoghi anche comprensivi di indagini dirette o indirette, da eseguire in contraddittorio e a carico del titolare dell'autorizzazione o concessione. Le risultanze sono sottoscritte nel relativo verbale da ciascuno dei partecipanti.

Omissis.».

- Per il testo dell'art. 11, comma 1, lett. a), della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2, si vedano le note all'art. 20, comma 1.

Note all'art. 28, commi 1, 2 e 3:

- Per il testo dell'art. 13, commi 1 e 2, della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2, si vedano le note all'art. 27.

- Per il testo dell'art. 11, comma 1, lett. a), della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2, si vedano le note all'art. 20, comma 1.

Note all'art. 29, commi 1 e 3:

- Per il testo dell'art. 14, comma 1, della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2, si vedano le note all'art. 23.

- Per il testo dell'art. 11, comma 1, lett. d), della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2, si vedano le note all'art. 20, comma 1.

Nota all'art. 30:

- Il regolamento regionale 24 maggio 2000, n. 4, "Regolamento tecnico attuativo della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2 - Norme per la disciplina dell'attività di cava e per il riuso di materiali provenienti da demolizioni.", è pubblicato nel S.O. n. 3 al B.U.R. 31 maggio 2000, n. 31.